ancora legge. Occorre poi una nuova deliberazione della Camera ed il voto per isquittinio segreto, perchè sia ed abbia forza di legge. (Gazz. P.)

applicare lo Statuto, si tratta di una questione di diritto, nè di applicare lo Statuto, si tratta di una questione di fatto; si tratta di vedere se tutte le disposizioni contenute in questa legge, noi non le abbiamo già adottate col nostro voto, e collo squittinio secreto. Col nostro voto, e collo squittinio segreto noi abbiamo già riconosciuta la convenienza di tutte quelle disposizioni; nell'articolo 7 non havvi alcuna disposizione nuova; dunque io ripeto, qui non è il caso di votare sul complesso della legge. (Sten. In.)

BUNTVA. Io credo che i dieci deputati che hanno domandato la votazione segreta, non hanno avuto altro intendimento, che quello di applicare l'articolo dello Statuto: si tratta di approvare una legge in complesso: è adunque indispensabile la votazione per isquittinio segreto. Non si tratta della divisione della legge; non è la questione della votazione dell'articolo 7, è la questione dell'esecuzione dello Statuto il quale prescrive che qualunque complesso di legge venga votato per isquittinio segreto.

CHEMARCHI. Ripeterò che questa è ora una legge intera, che ci viene rimandata dal Senato, e che noi dobbiamo rimandare al Senato approvata o non approvata; dunque si deve votare su di essa come si farebbe di una legge intera.

. CAVOUR. Se gli esempi degli altri parlamenti possono a-

vere qualche influenza, farò osservare che in tutti i parlamenti del mondo, quando ritorna una legge emendata dall' altra Camera, si procede ad un altro voto. È una massima generale adottata in tutti i paesi. Ciò non è certamente un motivo bastante per determinare il voto della Camera, ma deve avere tuttavia un'influenza sulla sua opinione.

IL PRESIDENTE consulta la Camera.

(Questa si risolve alla fine per la votazione a squittinio segreto, e vi si procede).

Eccone il risultamento:

Votanti 144
Maggioranza . . . 73
Voti favorevoli . . . 127
Voti contrari 17
(La Camera adotta).

Leva quindi l'adunanza alle ore 5.

(Gazz. P.)

Ordine del giorno per la seduta del 21 alle ore 12:

- 1. Continuazione della discussione sul progetto di legge del deputato Bixio per l'espulsione dei gesuiti, ecc.;
- Discussione sulla seconda e terza legge del medesimo deputato;
- 3. Svolgimento di proposizioni diverse.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Appello nominale — Relazione di elezioni — Seguito della discussione del progetto di legge del deputato Bixio per l'espulsione dei Gesuiti e di altre corporazioni religiose — Relazione ed adozione del progetto di legge per l'unione agli Stati Sardi della città e provincia di Venezia — Ripresa della discussione ed adozione del progetto di legge suddetto del deputato Bixio.

IL PRESIDENTE apre la seduta alle ore 12 1/2 meridiane.

CADORNA segretario legge il verbale dell'ultima seduta, che, stante il poco numero dei deputati presenti, non si può mettere ai voti per l'approvazione.

COTTIN segretario dà intanto un sunto delle nuove petizioni indirizzate alla Camera: (Verb.)

N.º 322. Sabbione avvocato Giovanni, propone che la parrocchia di Solio sia dichiarata decaduta dalla congrua che gode sul debito pubblico; che sia dal Governo invigilata la tenuta delle mense vescovili e parrocchiali, e che all'uopo vi sia deputato un economo.

N.º 323. Lana Benedetto, di Torino, verificatore dei pesi e misure, presenta alcune osservazioni intorno ai diritti che pagansi per la verificazione dei pesi e misure, e circa i miglioramenti da introdursi nella loro fabbricazione, e chiede di far parte della relativa Commissione per dare schiarimenti.

N.º 324. Guglielmetti Antonio, dimorante a Ciriè, già militare dell'Impero Francese, chiede di venire reintegrato nella pensione di L. 716 statagli assegnata da quel Governo, e ridottagli nel 1814 a L. 216.

N.º 325. Albertville. 48 abitanti (di), chiedono che vengano messe in appalto a prezzi più ragionevoli le opere di sistemazione della strada provinciale da quella città a Ciamberi ed a San Giovanni di Moriana sulla destra dell'Isero.

N.º 326. Lucchesi Pietro, veterano, di Genova, propone l'erezione a Marengo di un monumento della vittoria dei Fran-

cesi, che vi si costruiscano tre caserme capaci di 50000 uomini, e che vi si stabilisca un campo d'istruzione.

N.º 327. Borgolini Stefano, di Torino, domanda che sia conservata la congregazione degli Oblati di Maria Santissima.

N.º 328. Carutti Giuseppe Maria, notaio, chiede che vengano restituite nelle loro cariche di madre e maestre nella casa di educazione del Soccorso le persone che vi furono escluse, quando le Dame del Sacro Cuore furono preposte dalla Compagnia di San Paolo alla direzione di quella casa. (Arch.)

III. PRESIDENTE annunzia che la Camera non è ancora in numero.

MOLTI DEPUTATI perciò domandano l'appello nominale (È oramai un'ora).

IL PRESIDENTE vi fa procedere, e risultano mancare i seguenti:

Allamand — Appiani — Balbo, presidente del Consiglio dei ministri — Barbaroux — Baudi di Vesme — Boncompagni, ministro — Botta — Brofferio — Brunier — Caboni — Cassinis — Corsi — Corte — Dabormida — Dalmazzi — Farina Maurizio — Franzini, ministro — Giarelli — Gioia — Grattoni — Montezemolo — Michelini Alessandro — Orrù — Pellegrino — Pelletta di Cortanzone — Pollone — Pozzo — Rattazzi — Riberi — Ricci, ministro — Sauli — Sclopis, ministro — Serra, intendente generale — Serra Orso — Stara — Sussarello — Thaon di Revel, ministro — Tola pasquale — Tola Barone.

MONTEZEMOLO e MICHELINI A., i quali giungono dopo l'appello, chiedono di essere cancellati dalla lista dei mancati all'appello.

(Ma la loro richiesta non ha seguito).

IL PRESIDENTE. La Camera è in numero sufficiente : però pongo ai voti il verbale letto in principio dell'adunanza. (È approvato).

VALERIO domanda che sia dichiarata d'urgenza la petizione N.º 325, presentata dagli operai di Albertville. (Verb.)

Conc.)

(La Camera approva).

COTTIN chiede che la petizione Lana, N.º 323, relativa ai pesi e misure venga senz'altro trasmessa alla Commissione che sta occupandosi di tali materie.

(È equalmente consentito).

IL PRESIDENTE dà poi comunicazione di due lettere per le quali:

Il deputato Palluel chiede per motivi di salute un congedo di venti giorni.

(È accordato).

Il deputato Maggioncalda Nicolò chiede un secondo congedo senza limitazione di tempo.

(È similmente accordato).

(Verb.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

BUNIVA relatore del VII uffizio sale alla tribuna per riferire sull'elezione del collegio di Biandrate, fatta nella persona del cav. Giuseppe Barbavara. (Verb.)

Egli rammenta alla Camera la sua anteriore decisione circa l'elezione del collegio di Biandrate, per cui si presero informazioni se un elettore di quel collegio potesse o no votare, come rappresentante il suo padre, ritenute le circostanze che la validità di quell'elezione dipendeva da un solo voto tra il cavaliere Barbavara, che riportò 58 voti, ed il cavaliere Serazzi che ne ebbe 57; espone che risulto che l'elettore il quale votò per suo padre non era regolarmente inscritto in vece del suo genitore nelle liste elettorali a norma dell'articolo 16 della legge elettorale, che quindi non poteva votare; che perciò non si può sapere se abbia avuta la maggiorità; che non era nemmeno possibile di ammettere il cavaliere Barbavara come candidato a voti eguali e da preferirsi per età anche applicandogli il voto riconosciuto nullo, perchè risultò che fra i due competitori il maggiore d'età non è il cavaliere Barbavara, ma il cavaliere Serazzi; per questi motivi, a nome del settimo uffizio, propone dichiararsi nulla l'elezione suddetta di Biandrate.

(La Camera adotta).

(Gazz. P.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BIXIO PER L'ESPUL-SIONE DELLA COMPAGNIA DI GESU'ECC.

IL PRESIDENTE annunzia che l'ordine del giorno reca la discussione, ieri intralasciata, sopra il primo alinea dell'articolo 3 della legge Bixio per l'esclusione dagli Stati Sardi della compagnia di Gesù e di altre corporazioni religiose, di cui dà lettura:

« L'azienda delle regie finanze, per mezzo degli agenti demaniali, ne assumerà immediatamente il possesso e l'amministrazione, e procederà all'accertamento ed alla liquidazione dell'attivo e passivo. »

(Posto ai voti, è approvato).

Legge il secondo alinea, così concepito:

« I beni saranno posti in vendita, ad eccettuazione di quelli che il Governo crederà più conveniente di destinare ad uso di pubblica utilità. »

Partecipa che a questo vi hanno due emendamenti, dei deputati Galvagno e Stara, collimanti tutti e due al medesimo fine: che si sopprima questo alinea, ed in caso che si abbia poi a discutere l'emendamento Albini, di cui si fece cenno nell'adunanza di ieri, quello del deputato Stara aggiunge che di quest'ultimo si sopprima altresi l'alinea che parla della vendita dei beni da farsi di concerto colla Santa Sede.

GALVAGNO. Non ho che a ricordare quello che ho detto ieri, cioè che nella prima parte di questo articolo vediamo i beni posti sotto la piena disponibilità dello Stato; nel secondo paragrafo troviamo che l'azienda delle regie finanze deve procedere alla liquidazione dell'attivo e del passivo.

Dal momento che l'azienda ha su questi beni la piena disponibilità, li vende, li ordina ad utilità pubblica, ne fa tutto ciò che vuole; dal momento poi in cui l'azienda delle regie finanze rimane incaricata della liquidazione dell'attivo e del passivo, difenderà le sue ragioni e rispetterà nello stesso tempo i diritti dei terzi.

Non rimarrebbe adunque, dopo aver provato l'inutilità di questo paragrafo, non mi rimarrebbe, dico, che di rispondere a coloro che vorrebbero in qualche modo supporre che queste corporazioni fossero per ristabilirsi quando si lasciassero i beni invenduti; io rispondo a questa difficoltà: che cosa avevano queste corporazioni nel 1814? Adunque quando potessero ritornare, il che spero non avverrà per certo, ritornerebbero con niente, come fecero dopo il 1814 e come farebbero la terza e la quarta volta e sempre.

Insisto pertanto perchè sia tolto il paragrafo secondo, come perfettamente inutile.

Io ho proposto un sotto-emendamento all'emendamento del deputato Albini, diretto a far eliminare dal detto emendamento Albini la clausola relativa a qualsiasi possibile concerto a prendersi colla Santa Sede, e ciò pel caso che l'emendamento Albini avesse ottenuta la preferenza a quello del sig. deputato Stara.

La mia proposizione o sotto-emendamento dunque non tende già a variare nella sostanza il progetto della Commissione, ma unicamente a togliere dalla legge qualunque espressione che alluda ad una possibile necessità allo Stato di dipendere da un altro potere nell'addivenire alla vendita dei beni dei gesuiti e delle altre corporazioni soppresse, e ciò perchè i beni medesimi non debbono e non possono considerarsi ecclesiastici; ecco il motivo per cui, nel caso che l'emendamento Stara non potesse venire adottato dalla Camera, io propongo il sotto-emendamento a quello del signor Albini, contro del quale io voto.

(Il sotto-emendamento del deputato Galvagno è appoggiato). **BUNIVA.** Sono d'avviso che per lasciare l'alinea secondo vi sono ragioni generali e ragioni di opportunità: vi sono ragioni generali, perchè noi sappiamo che l'interesse pubblico esige che la minor quantità possibile di beni stabili si lasci al Governo; l'amministrazione dei beni in natura lasciata al Governo generalmente non frutta come frutta l'amministrazione privata, anzi presenta inconvenienti gravissimi; quindi, generalmente parlando, si fa minor che si può la massa dei beni stabili demaniali.

Vi sono ragioni di opportunità per vendere questi beni; noi siamo in istrettezze, abbiamo bisogno di realizzare fondi, di aver fondi disponibili, di aver maggior reddito possibile dalla sostanza pubblica; ora io credo che uno di questi mezzi sia appunto di alienare la maggior quantità d'immobili possibili. Io dunque per queste ragioni mi oppongo alla soppressione di questo articolo.

STARA. A sostegno del sotto-emendamento proposto dal deputato Galvagno, pare che la ragione di generalità di vantaggio per lo Stato di vendere i beni stabili, anziche di conservarli, sia da lasciarsi da un canto, mentre tutti sappiamo che qualora si trattasse di vendere in giornata o fra brevissimo termine i beni stabili, in quest'epoca in cui siamo in una penuria così assoluta di capitale, o non si venderebbero, o si venderebbero forse a prezzo minimo, e credo perciò che nelle circostanze attuali sia anzi da desiderare che questi fondi non siano venduti con troppa celerità; io spiego la mia opinione e credo fermamente che il modo solo più pronto e più sicuro per provvedere capitali sufficienti a far fronte alle spese urgenti della guerra che noi sosteniamo, sia quello d'un imprestito quanto più si può cospicuo; io spiego la mia opinione e credo fermamente che il nostro Stato, se vuole provvedere con sicurezza ai nostri attuali bisogni, non deve e non può prescindere dal fare un imprestito a qualunque costo; i sacrifizi non saranno mai troppi se valgono, e varranno senza dubbio, a trarci fuori della crisi in cui ci troviamo.

Passata la crisi, provveduto all'urgenza, naturalmente tutti gl'interessi si ripristineranno nel loro stato normale, ed allora il dominio dei beni di cui si tratta, mentre per ora servirà di parziale garanzia allo Stato per l'imprestito, senza di cui non possiamo pienamente garantirci dell'avvenire, potrà benissimo essere posto in vendita e procurare allo Stato un equo migliore ricavo.

Nè qui si dica che l'urgenza richiegga questa vendita, perchè io credo che dessa mai non potrebbe operarsi più presto dell'imprestito di cui abbiamo bisogno e che prontissimamente dev' essere compiuto; e ciò eseguito noi acquistiamo un po' di tempo e maggiore fiducia, ed avremo così maggior campo a provvedere ed alla vendita ed agli altri disimpegni che crederemo necessari.

La realizzazione di questi beni seguirà con maggior vantaggio; e perchè appunto ci troviamo in oggi nelle strettezze, pare che questi beni dichiarati dello Stato costituiscano già un modo di cautela, e che la liquidazione dei medesimi, perchè con maggior vantaggio si eseguisca, debba farsi entro un certo termine.

Nè qui si ommetta il riflesso, che quantunque noi vogliamo prescindere dall'esprimere nella legge di cui si tratta il secondo alinea, noi non vogliamo dire con ciò che non si venda.

Solo io credo d'insistere che venga eliminato questo alinea per togliere ogni motivo od occasione d'innestarvi una qualsiasi clausola che metta in dubbio la dipendenza dello Stato da un altro Stato per la vendita di beni che vegliamo dichiarare e che abbiamo dichiarati pienamente disponibili dalle regie finanze, dichiarazione questa che rende superfluo l'alinea medesimo.

Io quindi persisto nella mia proposizione di sopprimere l'alinea in discussione ove alla formola proposta dalla Commissione si pretenda di aggiungere una qualsiasi espressione di dipendenza dalla Santa Sede nella vendita dei beni delle soppresse corporazioni, e conseguentemente voto contro l'emendamento Albini e di preferenza voto per la soppressione dell'alinea. (Gazz. P.)

STATORE. Le leggi attualmente vigenti sul demanio stabiliscono che i beni che il Governo acquista dalle successioni vacanti s'intendano tacitamente incorporati collo stesso demanio e diventino inalienabili, salvo per cause determinate e mediante l'osservanza di lunghe complicate formalità, qualora il Governo non li venda e lasci trascorrere un dato tempo amministrandoli promiscuamente cogli altri beni

L'alinea secondo dell'art. 3 della legge di cui si tratta tende ad impedire codesto tacito incorporamento.

Quando si stabilisce che i beni dovranno vendersi, con ciò si stabilisce che non debbano incorporarsi in quelli del demanio, che sono inalienabili.

È opportuno poi che la legge ordini la vendita di questi beni nello stato attuale delle cose, per rendere, direi così, vieppiù sensibile l'esclusione, per rimuovere ogni speranza di restituzione, per provvedere alle attuali angustie dell'erario pubblico, e sopratutto poi per impedire che il Governo possa credere che nell'uso di questi beni abbia a seguire l'esempio dato dal regio Governo nel 1778, quando si servì dei beni della corporazione gesuitica per dotare cattedrali, per aumentare le congrue delle parrocchie, insomma per arricchire altri stabilimenti ecclesiastici; questo è l'uso che si vuole precisamente impedire, lungi che si abbia a seguitare il consiglio datoci ieri dal signor guardasigilli, quando leggeva le regie Patenti del 1778 e ci proponeva l'operatosi in quel tempo siccome esempio imitabile.

Non ostano alla conservazione del secondo alinea di cui si tratta le obbiezioni affacciate dal preopinante; osterebbe la prima di esse relativa alla difficoltà di trovare un prezzo conveniente, se all'articolo 3 di cui ragioniamo si prescrivesse un termine per la vendita di questi beni; ma niun termine è prescritto, si ordina la vendita per quanto sia effettuabile, ma intanto la destinazione della vendita, benchè si sospendesse per convenienza, impedirà pur sempre la tacita incorpora-

zione dei beni provenienti dalle soppresse corporazioni nel demanio inalienabile.

Non rileva neppure, a mio avviso, l'altra obbiezione relativa alla pretesa convenienza di conservare i beni per ipotecarvi l'imprestito. Il prestito s'inscriverà sopra altri beni demaniali o degli ordini equestri, e forse converrà eziandio alienare in parte gli stessi beni demaniali, come già si annunzia nel rapporto sulle leggi di finanza. Ma intanto egli è fuori di ogni contestazione ch' è d'uopo vendere almeno quelli provenienti dalle corporazioni escluse.

Io dunque per queste considerazioni voto perchè sia mantenuto l'alinea secondo di cui si disputa.

UN DEPUTATO DELLA SAVOIA (1) vuole pure che sia conservato il secondo alinea, ma chiede insieme che col frutto della vendita di cui in esso si parla vengano accordate le debite indennità alle Dame del Sacro Cuore di Ciamberì, e che la casa occupata da queste sia data a chi loro succederà nell'ufficio di educatrici.

FERRARIS. L'osservazione che io mi proponeva di fare alla Camera, in risposta a quelle ch'erano state fatte dall'oratore che precedette il preopinante, sono già state svolte, per ciò non voglio maggiormente occupare l'attenzione sua in proposito.

Credo però debito mio di far osservare che l'ultimo alinea dell'articolo 5 in discussione non era certo fondato sull'intento di fornire all'erario dei mezzi, ma bensì era dettato da altri principii che la Camera ha già sanzionato coll'articolo 1; quindi non osta che la vendita dei beni di spettanza delle corporazioni soppresse ridotti a mano del demanio non possa pel momento effettuarsi; perciocchè la legge soppressiva di queste corporazioni ha ben inteso di provvedere alla necessità della cosa pubblica, ma non di sopperire all'erario i mezzi di far fronte alle spese che ci occorrono.

IL PRESIDENTE pone ai voti successivamente gli emendamenti dei deputati Galvagno e Stara.

(La Camera li rigetta).

Legge in seguito l'emendamento Albini:

- « Sarà cura del Re, prendendo le opportune intelligenze colla Santa Sede, di porre in vendita gli anzidetti beni, ad eccezione di quelli che si crederà più conveniente di destinare ad uso di pubblica utilità.
- » Le intelligenze che si avessero a prendere colla Santa Sede, non risguardano i beni della compagnia di Gesù. »

(Non è appoggiato).

Sono presentati altri due emendamenti:

Del deputato Valerio.

« I beni saranno posti in vendita, ed il provento ne sarà destinato ad accrescere il bilancio attivo a benefizio dell'istruzione popolare. Il Governo potrà destinare ai collegi nazionali e case di educazione quegli edifizi che saranno riconosciuti idonei a quest'uso. »

Del deputato Ferlosio.

« I beni saranno posti in vendita, ad eccezione delle sole case che il Governo potrà conservare per destinarle, quando lo stimi conveniente, ad altri usi di pubblica utilità. »

(L'emendamento Valerio ha la priorità). (Gazz. P.)

VALERIO. Io aveva fermo il proposito di non dar seguito al mio emendamento, ma le ragioni esposte dall'onorevole deputato Stara, potendo dar forza alle insinuazioni poste innanzi ieri da alcuni deputati, hanno mutato il mio consiglio. Ieri un deputato della Savoia, a proposito delle soppressioni

(1) Il Risorgimento ed il Costituzionale Subalpino attribuiscono questa proposizione al deputato De-Forax. -- Per contro, la Concordia, al deputato Louaraz.

delle corporazioni religiose, pronunciò l'odiosa parola di confisca; disse che con quella soppressione la Camera intendeva battere moneta, quasi che a vincere la nostra santissima guerra noi avessimo ricorso a mezzi ignobilissimi. Questo indegno pensiero fu mai sempre lontano dagli animi nostri. Noi, cacciando lontano la lue gesuitica, intendemmo di liberare il paese dalle sue malefiche influenze, di liberare la gioventu nostra dai pericoli di un'educazione corrompitrice. Ora io, proponendo che il prodotto dei beni di quelle corporazioni sia intieramente destinato al benefizio dell'istruzione popolare, volli anzi tutto tarpare le ali alla calunnia.

(L'emendamento Valerio è appoggiato.)

cornero padre, relatore. Noi non sappiamo ancora quale sarà il risultato di questi beni, e vogliamo già entrare in discussione sull'uso che debba farne il Governo; dopo l'opportuno depuramento dell'asse, certamente sarà il caso di promuoverne quell'uso che sarà necessario.

MONTI. Comunque venga a risultare l'ammontare di questi beni, sarà sempre convenientissima cosa, come ha osservato il signor Valerio, che la Camera loro dia una manifesta destinazione, cioè a dire che ne volga il provento netto all'uso dell'istruzione popolare.

In questo caso noi ci porremo al sicuro da ogni imputazione che cercherebbesi fare pesare sopra di noi; sieno dunque questi beni rivolti a migliorare l'istruzione della classe popolare.

Notisi che la massima parte dei redditi formanti l'asse gesuitico avevano già di loro natura questa destinazione, l'istruzione. Facciamo dunque vedere alla nazione che sopprimendo i gesuiti, l'istruzione pubblica ne vantaggia, facciam vedere che a ciò s'indusse il Parlamento, non già per ingrossare il pubblico tesoro, ma per conseguire in modo più analogo ai tempi la destinazione cui dovevano essere rivolti detti beni.

In questo modo io appoggio l'emendamento.

che verrebbe a ricavarsi dalle sostanze della massa attiva che verrebbe a ricavarsi dalle sostanze delle corporazioni soppresse, sebbene non potrebb'essere che da lodare, incontrerebbe tuttavia quanto venne già ieri avvertito, ed è che mantenendosi separata l'amministrazione del prodotto dalla vendita dei beni delle corporazioni religiose, non verrebbesi a conseguire lo scopo di far cessare qualunque traccia e qualunque possibilità eziandio di restituzione che col tempo potesse effettuarsi.

Dacchè appunto per questa ragione non si è creduto degna d'approvazione l'istituzione di un'azienda dell'asse gesuitico, come si era fatto nel 1778, la Camera deve dimostrare eziandio coi suoi provvedimenti accessori che vuole ed intende che sia preclusa assolutamente la via al ritorno di queste corporazioni religiose, giudicate perniciose alla religione ed allo Stato.

Quand'anche il prodotto di questi beni lo rivolgesse all'uso dell'istruzione popolare, siccome a questa deve lo Stato in altro modo provvedere, non ne verrebbe un vantaggio positivo, si darebbe luogo all'inconveniente gravissimo di lasciare un addentellato a queste corporazioni interamente distrutte.

LEVET. J'appuie l'amendement de M. Valerio, non pas à cause des motifs qu'il a allégués, mais pour d'autres raisons.

Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire croire que la Chambre est animée de mauvaises intentions, de mauvaises passions. Mais ici, Messieurs, c'est la cause de la justice. Parmi les établissements qui ont été supprimés, il y en a plusieurs qui ont été institués par des fondations particulières. Ces fondations avaient pour but l'instruction publique. Or si ces fonds étaient détournés de leur destination, il

y aurait véritable spoliation. La question de l'instruction publique doit être sacrée. Ainsi, j'espère que la Chambre voudra prendre ce que j'ai dit en considération.

BIXMO. Osservo solo che su questi beni si devono dare le pensioni a tutti i membri degli ordini aboliti, e che allora potrebbe esservi contraddizione tra il nuovo paragrafo proposto e l'art. 6.

L'osservazione è di tutta evidenza. La Commissione trovò giusto che, dopo accertato l'attivo ed il passivo dell'asse degli ordini aboliti, si dessero delle pensioni ai membri delle corporazioni religiose che per legge si tolgono. Ora, detratte le passività e gli oneri, rimarrà forse appena il capitale sufficiente per le suddette pensioni; quindi se diamo a quei fondi una destinazione diversa, ci poniamo in contraddizione coll'articolo 6. (Gazz. P.)

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento del deputato Valerio.

VALERIO. Consigliato dai miei amici politici, lo ritiro.

(Conc.)

FERLOSIO. Signori, l'ultimo alinea dell'articolo terzo, su cui verte la discussione, contiene, a mio avviso, un grave vizio, un grave difetto, ed è il seguente: i beni saranno posti in vendita, ad eccezione di quelli che il Governo crederà più conveniente di destinare ad uso di pubblica utilità.

Una tale disposizione, secondo che a me pare, contiene due principii affatto opposti. Col primo si statuisce di alienare i beni già appartenenti alle corporazioni religiose soppresse; col secondo si stabilisce il principio contrario, lasciando in arbitrio del Governo di eccettuare dalla vendita tutti quelli che stimerà di destinare ad altri usi di pubblica utilità. Il Governo usando della facoltà accordatagli, farà cadere nell'eccezione tutti quanti i beni in discorso, e così non ne venderà nessuno.

Egli è per tal motivo che io proponeva un emendamento che tende a far cessare, almeno in parte, un tal difetto.

Io penserei che nel presente caso convenga di fare una distinzione tra beni e beni. Se si tratta di caseggiati, di fabbricati, io sarei benissimo d'avviso che possa convenire di lasciarsi in arbitrio del Governo di venderli e non venderli, secondo che gli sembrerà più opportuno. I fabbricati possono realmente tornare in acconcio al Governo per mille usi diversi. Può egli destinarli a stabilimenti di pubblica educazione, può allogarvi i suoi uffiziali ed impiegati; può infine convertirli in usi di militare servizio, come caserme, quartieri, ospedali militari e somiglianti. Ma ben altra è la ragione dei fondi rurali. Questi per lo più poco o nulla fruttano al Governo, non è impossibile che vengano divertiti ad usi non molto dissimili dai primi; per contro, ove vengano alienati, presenteranno sempre questo vantaggio, che col danaro a ritrarsene si avrà un nuovo mezzo onde sopperire alle ingenti spese dalle quali trovasi il Governo presentemente incalzato.

Io adunque proponeva la seguente modificazione: i beni saranno posti in vendita, ad eccezione delle case, le quali sole potranno venir conservate per essere, ecc.

Io non aggiungo altro intorno alla convenienza di prendere un'assoluta risoluzione per le vendite dei beni rurali, perchè fu già (complessivamente alle case) trattata e discussa da altri onorevoli colleghi che mi precedettero nel parlare. Ma io non voglio tralasciare di aggiungere qui alcune osservazioni aventi per iscopo di tranquillare la coscienza di coloro che per avventura aspireranno all'acquisto dei beni summenzionati. Già ieri e nei giorni precedenti furono qui richiamati quei prin-

cipii di diritto pubblico che possano risguardare la materia in discorso, e fu osservato come i beni delle corporazioni religiose non trovandosi in condizione diversa da quella di tutti gli altri corpi morali, ove questi o quelle vengano ad essere soppressi, i beni rimanendo senza legittimo possessore, debbano di pien diritto passare al Governo come beni vacanti.

Ma la ragione degli acquisti trovasi molto più sodamente ed esplicitamente stabilita ove, oltre al tenore dei principii astratti, incontri essa l'ultimo e pratico suo fondamento nella condizione del diritto positivo. Or bene, tal'è appunto lo stato dell'attuale nostra legislazione.

Quando si tratto di classificare i beni, in relazione a coloro che li posseggono, fu statuito che i beni fossero o della Corona, o della Chiesa, o dei comuni, o dei pubblici stabilimenti, od infine dei singoli privati. Ma sorse allora una gravissima questione, quella cioè di ben definire quali realmente fossero i beni della Chiesa, e che cosa dovesse intendersi sotto questo nome. Si cercò, in una parola, in qual modo dovesse considerarsi ammessa la Chiesa a possedere nel nostro Stato, e presso chi fosse e dovesse esser riconosciuto il dominio privato di tali beni; se cioè presso la Chiesa come società universale, ovvero presso i singoli stabilimenti ecclesiastici, come costituenti altrettanti corpi morali separati gli uni dagli altri.

Alcuni tennero e difesero la prima opinione. Ma altri e con ben altro accorgimento promossero e caldamente propugnarono l'opinione contraria, che fu poi quella che prevalse. Considerarono questi ultimi che, ravvisati i beni della Chiesa secondo la prima designazione, il Governo si sarebbe per sempre preclusa la via a richiamare tali beni al primitivo libero commercio, senza dipendere dal fatto altrui. Al contrario, ritenuta la seconda significazione, tale pericolo veniva rimosso rimanendo libero e soltanto dipendente dal fatto del Principe, colla soppressione dei corpi morali possidenti, massime in certi casi, ritornare detti beni alla primitiva loro condizione.

Fu dunque sanzionata quest'ultima significazione, e ne furono consegnati i termini nell'articolo 435 del Codice civile, che trovasi così concepito: sotto nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefizi, od altri stabilimenti ecclesiastici.

Se queste disposizioni, se questi termini calzino quanto mai bene al proposito, non fa mestieri di più oltre dimostrarlo.

Presentando pertanto anche lo stato della positiva nostra legislazione tutti gli elementi necessari a render tranquille le coscienze degli acquisitori, pare nulla più rimanga a dirsi intorno alla legalità e giustizia delle proposte alienazioni.

(L'emendamento del deputato Ferlosio è appoggiato).

SINEO. Le ragioni addotte dall'onorevole preopinante per appoggiare il suo emendamento sono fondate sul supposto che agli stabilimenti di pubblica utilità possano giovare le case, non già i beni rustici.

Ora noi dobbiamo considerare che il Governo può, anzi deve, a mio avviso, provvedere a stabilimenti di pubblica utilità non solo colle case, ma anche con altre possessioni; e così facendo si opererà secondo lo spirito di quelle fondazioni (cui accennava anche l'onorevole deputato) ch' erano dirette alla pubblica educazione.

L'intento dei fondatori non dev'essere frustrato, e lo asseconderemo pienamente quando avremo largamente provveduto all'educazione popolare. Fra i modi di raggiungere questo scopo primeggiano quegl'istituti che sono conosciuti sotto il nome di colonie agricole; quegl'istituti da cui si è ricavato così gran frutto da nazioni vicine. Ne abhiamo meravigliosi esempi nei Cantoni svizzeri.

Bisogna adunque lasciare al Governo la facoltà di destinare ad usi di pubblica utilità non solo le case, ma anche le altre possessioni; facendo altrimenti gli si toglierebbe uno dei modi di agire precisamente nel senso poc'anzi rilevato dall'onorevole signor Valerio, e che mi pare sia stato considerato come conveniente e giusto dalla Camera.

I pensieri della società debbono necessariamente ritornare all'agricoltura. Egli è col promuovere l'agricoltura che abbiamo dato un irresistibile impulso allo sviluppo della vita civile.

Abbiamo cominciato, occupandoci dei nostricampi, a trattare delle pubbliche cose. Quando saremo usciti dallo stato attuale di agitazione politica, gioverà ritornare a questi pacifici pensieri e far rivivere le associazioni agricole. È questo uno dei grandi elementi civilizzatori, uno dei grandi elementi d'ordine. Bisognerà necessariamente ricondurre la società a quello stato che le è più naturale.

Io desidero che il Governo abbia davanti agli occhi questo pensiero, e che a tal uopo gli siano lasciati i mezzi quanto più larghi possibili.

III. PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del deputato Ferlosio.

(È rigettato).

Pone in seguito ai voti il secondo alinea del terzo articolo del progetto della Commissione.

(È adottato).

Dà quindi lettura della seguente aggiunta del deputato Pescatore:

« Qualora la vendita siasi fatta nella forma prescritta dalle leggi civili per le alienazioni di beni immobili, di successioni vacanti, i beni passeranno all'acquisitore liberi da ogni diritto reale, anche di dominio spettante ai terzi; salvo agli aventi diritto il ricorso in via civile, contro le regie finanze, per quelle indennità che possa loro di giustizia competere.»

PESCATORE subito dopo dichiara di ritirarla. (Gazz. P.)

RELAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI VENEZIA.

IL PRESIDENTE prima di lasciare inoltrare la discussione sulla presente legge, propone di udire il rapporto della Commissione intorno al progetto di legge per l'unione della città e provincia di Venezia agli Stati Sardi, presentato nell'adunanza d'ieri dal Ministro dell'interno.

(La Camera consente). (Gazz. P.)

CAVERI sale alla tribuna e dà lettura del rapporto (V. doc. nag. 142).

IL PRESIDENTE propone che si stampi la relazione.

VALUERIO chiede che si proceda subito alla discussione. (La Camera acconsente).

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola per la discussione generale, si passa alla lettura dei singoli articoli della legge.

(Essi sono adottati senza discussione).

Procedesi poscia alla votazione per scrutinio segreto sul complesso. Esso dà il seguente risultato:

(La Camera adotta) (Applausi universali).

(Verb., Conc., Op. e Risorg.)

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BIXIO PER L'ESPULSIONE DELLA COMPAGNIA DI GESU', ECC.

TL PRESIDENTE apre la discussione sull'articolo 4 del progetto e pone ai voti il primo paragrafo quale si trova nel progetto della Commissione.

(È adottato).

Annunzia quindi che il deputato Jacquemoud propone l'emendamento seguente alla seconda parte:

« Qualora, dopo l'espulsione dallo Stato, vi venissero nuovamente trovati, saranno per ciò solo puniti col carcere estensivo ad un anno, a meno che avessero ottenuto la loro secolarizzazione. »

JACQUEMOUD G. Je propose un changement de rédaction à la dernière partie de l'article 4. Au lieu des mots punis d'un an de prison, je substituerais ceux-ci: punis d'un emprisonnement extensible à un an. J'ajouterais aussi ces mots: à moins qu'ils n'aient obtenu leur sécularisation.

Quant à la durée de la peine, je crois qu'il faut laisser une certaine latitude au juge qui doit l'appliquer et la graduer suivant les circonstances, en restant néanmoins dans les limites fixées par la loi. Je crois aussi qu'il serait injuste d'appliquer cette peine à ceux qui auraient perdu, par la sécularisation, la qualité de jésuite ou de membre de la corporation supprimée. La rédaction de l'article ne paraît pas trancher cette question.

(L'emendamento del deputato Jacquemoud è appoggiato).

UN DEPUTATO ne chiede la divisione, volendosi prima trattare della punizione, poi dell'eccezione che le si intende fare.

IL PRESIDENTE lo scinde in due parti: prima parte:
« saranno puniti col carcere estensivo ad un anno.... »

FABRE. L'osservazione del deputato Jacquemoud in ciò consiste, che non si debba fin d'ora stabilire, che per questo selo fatto un gesuita, il quale sia stato espulso e ciò non ostante ritorni, venga sottoposto ad un anno di carcere, ma che si debba lasciare libertà al giudice di diminuire questa pena; osservo a questo proposito, che se non si facesse questa menzione nella legge, la conseguenza pel gesuita che rompesse il bando, sarebbe ben peggiore di quella che non è sancita da questa legge stessa, poichè l'art. 30 del Codice penale dice, che trattandosi d'esilio locale, colui il quale fu sottoposto a questa pena e che ritornasse nel luogo d'onde fu carciato, debba essere condannato alla pena del carcere per tutto quel tempo per cui sarebbe ancora durativa la pena del bando a cui era stato condannato. Nel caso nostro il bando è perpetuo; ne verrebbe per conseguenza che si dovrebbe estendere la pena del carcere anche alla perpetuità, locchè non è sicuramente cosa più mite pei gesuiti.

Mi pare adunque, che in vista di queste ragioni sia bene stabilire assolutamente la pena e di dire fin d'ora, che il gesuita, il quale ritornasse non ostante il bando, sarà condannato per questo fatto solo ad un anno di carcere.

JACQUEMOUD G. Mon amendement, bien loin d'augmenter la peine proposée par la Commission tend au contraire à donner aux juges le pouvoir de la diminuer: ils ne pourront jamais appliquer l'emprisonnement pour plus d'une année, mais ils auront la faculté d'en diminuer la durée suivant les circonstances.

IL PRESIDENTE mette ai voti questa prima parte. (È rigettata).

Legge la seconda: « a meno che avessero ottenuto la loro secolarizzazione. »

STARA. Io ho domandata la parola non per combattere il pensiero del deputato Jacquemoud, ch'è un pensiero giustissimo, ma per dimostrare che il medesimo deve essere formolato espressamente nella legge, perchè, a mio credere, sarebbe assolutamente un pleonasma di legge.

Diffatti il gesuita, che noi vogliamo espulso dal nostro Stato, perchè gesuita, e solo perchè infetto di tale qualità, appartiene ad uno Stato estero; ma se dopo l'espulsione si purificasse, come un involto di merce già appestato, e si presentasse in appresso da noi netto di quel vizio, che troppo puzzava alle nostre nari, si presentasse insomma coi caratteri di semplice cittadino estero, allora rientrerebbe nel dominio della legge comune, che regola i diritti dei forestieri presso di noi, ed avrebbe diritto a quel trattamento medesimo, che viene usato ai nostri concittadini presso la sua nazione.

Il pensiero del sig. Jacquemoud è dunque giusto, ma è superfluo, e perciò io voto perchè non venga espresso nella formola della legge che discutiamo. (Gazz. P.)

SERRA F. M. partecipa affatto dell'opinione dello Stara, osservando che il secolarizzato non è più gesuita.

(Verb., Risorg. e Cost. Sub.)

CHENAL. Je m'oppose à l'amendement de M. Jacquemoud. Je m'aperçois qu'il est une sorte d'échappatoire, de subterfuges employés pour sauver les jésuites de leur naufrages, pour nous les imposer à toujours. Jamais nous ne saurions trop les surveiller: car l'ordre de Loyola, c'est l'hydre de Lerne, qui ne meurt que pour renaître, que l'on n'abat un istant que pour le voir ressusciter plus tard: le salut de la liberté commande impérieusement que la secte jésuitique ne souille plus de son contact le sol sacré de la patrie. (Gazz. P.)

DEMARCHI, aderendo all'idea del deputato Stara, osserva che la legge usa le espressioni: « saranno carcerati *i membri* delle congregazioni, ecc. » Ora i secolarizzati non esser più *membri*, per cui la legge non potrebbe più aver in loro alcuna applicazione. (Risorg.)

IL PRESIDENTE mette quindi ai voti la seconda parte dell'emendamento del deputato Jacquemoud.

(È rigettata).

Propone conseguentemente si voti il secondo paragrafo dell'articolo del progetto della Commissione.

DEMARCHI. Se si fa attenzione alla redazione dell'articolo, si trova che quest'aggiunta è inutile, poichè vi si dice: « qualora dopo l'espulsione dallo Stato vi fossero di nuovo trovati, » il che si riferisce chiaramente ai membri delle corporazioni non secolarizzati.

MONTI. I miei dubbi versano sulla proposta pena dell'anno di carcere, e perciò versano pure sulla parola espulsione; ed in vero possono esservi dei membri di questa congregazione i quali siano usciti dallo Stato prima che noi abbiamo intrapreso a pronunciare lo scioglimento delle medesime: possono esservene di quelli i quali siano usciti dallo Stato nel termine degli 8 giorni: al fine possono esservene altri i quali siano stati espulsi dalla forza pubblica di cui parla l'ultimo alinea del primo articolo; domando adunque al sig. relatore a che debbasi riferire l'applicazione dell'anno di carcere, di cui parla il presente alinea. Quali tra i membri usciti che tornassero ne'confini dovrebbero incarcerarsi? Forse tutti gli usciti o quelli solamente i quali fossero stati espulsi per forza pubblica, cosicchè siano condannabili ad un anno di carcere solamente quelli che dopo essere stati espulsi coll'intervento della forza, rientrarono di bel nuovo, oppure debbansi riputare compresi anche quelli che passarono i confini prima della pronunciata soppressione; e perfine anche quelli che nel termine degli otto giorni fossero usciti e poscia rientrati? L'applicazione del carcere, a mio parere, e secondo le parole testuali della legge, pare non colpirebbe che gli espulsi per forza pubblica.

CORNERO padre, relatore. Io penso che l'articolo sia comune tanto a quelli che già sono espulsi, quanto a quegli altri che lo saranno posteriormente.

MONTI. Onde pertanto viemaggiormente si chiarisca questa essenzialissima parte della legge, e perchè meglio si conseguisca il senso della Commissione io chieggo che nell'alinea presente sia sostituita la parola soppressione a quella di esputsione.

FRASCHINE. Domando che sia sostituita altra parola a quella di espulsione.

Nell'articolo 1 abbiamo detto: la Compagnia dei gesuiti, le altre corporazioni dette del Sacro Cuore ora sono escluse. Dunque anche in questo alinea dell'art. 4 pare che invece di usare la parola espulsione, potrebbe usarsi quella di esclusione.

BIXIO. Lo spirito della seconda parte dell'art. 4 è il seguente: si considerò che si potea verificare il caso che taluno dei religiosi esclusi dallo Stato vi rimanesse dopo gli 8 giorni consentiti dalla legge, e che taluno dei già usciti dallo Stato precedentemente vi rientrasse.

In ambi i casi si opinò doversi applicare soltanto la prima parte dell'articolo quarto, ossia accompagnarli ai confini. Perciò si disse: dovranno uscire dallo Stato sotto pena di esserne espulsi. Se poi tornassero nello Stato dopo tale espulsione, ossia dopo essere stati accompagnati dalla forza pubblica ai confini, allora si volle che fossero condannati ad un anno di carcere. Se diversamente si interpretasse la legge ne verrebbe l'inconveniente che uno potrebbe essere condannato a subire la pena del carcere prima d'aver avuta l'espulsione per mezzo della forza pubblica; mentre gli altri non sarebbero condannati ad un anno di carcere che dopo essere stati espulsi, e dopo essere rientrati non ostante la prima cacciata. Fu quindi pensiero della Commissione che i religiosi degli ordini aboliti, o fossero rimasti non ostante il divieto, o dopo il divieto nello Stato rientrassero, prima fossero espulsi dalla forza pubblica; e ove dopo quest'avviso caritatevole pur vi rientrassero, allora avessero, come recidivi, un anno di carcere in pena della legge sprezzata.

IL PRESIDENTE mette ai voti il secondo paragrafo. (È adottato).

Legge poi un'aggiunta così formolata del deputato Cavour: « Queste disposizioni non verranno applicate ai polacchi, sudditi della Russia. »

CAVOUR. Non appoggierò la mia proposizione sopra motivi nè politici, nè morali, nè religiosi, ma unicamente sopra motivi di umanità. Fra i tanti gesuiti che infestavano il nostro suolo, ve ne erano alcuni appartenenti alla nazione polacca, sudditi della Russia, i quali si erano fatti gesuiti a malgrado del divieto e delle pene comminate dall'imperatore, contro coloro che abbracciavano ordini religiosi. Questi evidentemente non possono più tornare nella loro patria, e il rimandarli in Polonia, in Russia, sarebbe lo stesso che mandarli in Siberia. Di questi gesuiti polacchi credo che ve ne siano sette, due dei quali sono ottuagenari; sarebbe a mio senso una vera inumanità il costringerli ad esulare dal Piemonte, mentre non hanno patria. Se vi è qualche persona che sia più d'ogni altra scusabile di essere gesuita, sono questi pochi polacchi, i quali nati in un paese dove non vi è nè educazione, nè libertà di stampa, nè mezzo alcuno di distinguere lo spirito della religione cattolica e lo spirito gesuitico; i gesuiti appaiono loro come vittime della persecuzione degl' im-

peratori, come lo sono i propri sacerdoti: e quindi si confondono nel loro spirito. Aggiungerò a favore di questi che fra i nomi dei caporioni della setta non ho mai sentito nominare alcun polacco. Queste considerazioni.....

Alcune voci. E padre Roothan?

CAVOUR. Roothan non è polacco, ma olandese.

Credo che la Camera senza deviare dai principii d'equità, e senza porre in pericolo la tranquillità dello Stato, potrà essere generosa per questi miseri polacchi.

(L'aggiunta del deputato Cavour è appoggiata).

MONTEZEMOLO. Farei un'osservazione: se si ammettesse un'eccezione in favore di questi sette gesuiti polacchi, le sette piaghe potrebbero dilatarsi; che se questi gesuiti polacchi venissero conservati sotto il manto della nazionalità, potremmo anche averne degli altri: ad ogni modo se si fa un'eccezione la si faccia per quelli che esistono attualmente.

NOTTA. La storia c'insegna che quando i gesuiti furono soppressi da Clemente XIV si ritirarono nelle Russie, quindi noi terremo qui le radici dell'infausta pianta; il nostro paese conterrà, come già la Russia contenne, il semenzaio che farà ripullulare questi triboli, succederà quanto già succedette allora che quest'ordine fu abolito da quel sommo pontefice. Io perciò credo che sarebbe peccare d'imprevidenza se noi lasciassimo ancora sussistere anche questi gesuiti che si dicono polacchi.

BUNIVA. Farò osservare che niente osta a che questi gesuiti polacchi possano rimanere fra noi quando si secolarizzino, e non vedo motivo per cui abbiano i gesuiti polacchi a godere di un privilegio, negato ai gesuiti che appartengono al nostro Stato.

MICHELINI A. risponde che ciò non dipende totalmente dalla loro volontà.

CAVOUR. Io non intendo di escludere questi polacchi dalle obbligazioni dell'art. 5, non voglio altro se non che essi sieno trattati come i nazionali; se quindi non adempiscono alle condizioni imposte, questi saranno del pari espulsi. Ma io credo che far sfrattare persone che non hanno alcuna patria sia un vero atto d'inumanità.

BIXIO. Possono andare a Roma, ch' è il noto e perpetuo asilo di tutte le autorità esautorate. (Gazz. P.)

IL PRESIDENTE pone ai voti l'aggiunta del deputato Cavour.

(È rigettata).

Si passa all'art. 5.º del progetto.

Vi sono proposti questi due emendamenti:

Del deputato Jacquemoud:

« I gesuiti ed i membri delle altre corporazioni come sovra escluse, che godono del diritto di cittadinanza nello Stato, riceveranno una pensione alimentaria, la quale cesserà di pien diritto quando essi rifiutassero di prevalersi della facoltà di secolarizzazione che il governo avesse ottenuta in loro favore dalla S. Sede; e in questo caso saranno ad essi applicate le disposizioni dell'articolo precedente. La pensione cesserà pure o diminuirà proporzionalmente per quelli che verranno nominati a qualche impiego, ovvero a qualche benefizio ecclesiastico. »

Del deputato Figini:

« I membri di dette corporazioni, i quali all'epoca del loro ingresso in religione godevano dei diritti di cittadini in qualche parte dello Stato, e vi si troveranno alla pubblicazione della presente legge, dovranno nel termine di giorni otto a partire da detta pubblicazione, o dal giorno del provato loro ripatriamento per quelli che saranno assenti, far constare all'autorità superiore di polizia della provincia, del luogo della loro residenza o domicilio; e nel termine di un mese successivo giustificare presso la stessa autorità di essersi sottoposti alla giurisdizione del vescovo diocesano, e di aver per di lui mezzo innoltrato alla Santa Sede la loro domanda per ottenere la secolarizzazione. »

Quello del deputato Jacquemoud ha la priorità. JACQUEMOUD G. Messieurs, on doit rendre justice même à ses ennemis. La loi punit les coupables; mais elle ne se venge pas. Ces principes me paraissent avoir été méconnus dans les articles 5 et 6 de la loi proposée. L'État a incontestablement le droit de dissoudre les associations nuisibles à sa sécurité; mais la rigueur exercée envers ces congregations doit être tempérée par des sentiments d'humanité envers les individus. Quand on séquestre de la société l'auteur d'un crime afin de lui ôter les moyens de nuire, on ne le prive cependant pas des aliments nécessaires à l'existence de l'homme. Comment pourrait-on en agir autrement envers les membres des congrégations supprimées, jésuites, oblats, religieuses, parmi lesquels on ne niera pas qu'il ne se trouve des personnes à l'abri de reproche. Les membres de ces congrégations qui ont fait vœu de pauvreté ne peuvent consciencieusement retenir que le vêtement qui les couvre, et ils ne sont pas à même de gagner leur vie par l'exercice de quelque profession. De graves motifs politiques ont dicté à l'État une mesure qui, en abolissant ces congrégations, lui fait acquérir la propriété des biens qu'elles possédaient. Cette mesure anéantit les moyens d'existence des membres de ces corporations, mais l'humanité et la justice lui imposent le devoir d'y suppléer, du moins, en ce qui concerne les objets de première nécessité. Je ne pense pas qu'on veuille qu'ils soient privés d'abri, et contraints de se livrer à la mendicité ou à l'intrigue sous peine de mourir de faim : et cependant, le projet de loi leur refuse tout aliment jusqu'à l'accomplissement de trois conditions, savoir: 1º qu'ils aient obtenu leur sécularisation du St-Siége dans le terme de deux mois; 2.º qu'ils aient prêté serment d'être affranchis de tout lien envers leur corporation; 3.° que l'État ait fait la liquidation de l'actif des biens de leur ordre. L'accomplissement de la première et de la troisième condition ne dépend pas de leur fait. La seconde condition est oppressive pour les hommes consciencieux, et inutile pour les autres.

Il me semblerait plus rationnel que le gouvernement s'entendît avec la cour de Rome, et obtint un bref général de sécularisation, avec affranchissement absolu de tout lien monastique, en faveur des citoyens du royaume qui faisaient partie des corporations supprimées, à la charge de faire dans un délai déterminé leur soumission auprès l'évêque de leur diocèse et de se conformer aux dispositions préscrites par le bref pontifical. On cesserait de donner des subsides alimentaires à ceux qui n'auraient pas voulu se prévaloir de cette faculté, et on leur appliquerait la disposition de l'article 4. Les autres continueraient à recevoir des subsides jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu quelque charge ou quelque bénéfice ecclésiastique. Je ne m'occupe point du montant du subside, il appartient à la Chambre de le fixer. Ces courtes observations me paraissent devoir suffire. Elles me sont impérieusement dictées par les principes de modération, d'humanité et de justice dont il n'est pas permis au législateur de s'écarter. L'amendement que j'ai l'honneur de proposer, est conçu en ces termes:

« Les membres des corporations supprimées, jouissant du droit de citoyenneté dans le royaume, recevront une pension alimentaire de . . . qui cessera dès le jour où ils refuseraient de se prévaloir de la faculté de sécularisation que le gouvernement aurait obtenu en leur faveur par un bref du St-Siége,

et dans ce cas on leur appliquera en outre les dispositions de l'art. 4. Cette pension alimentaire cessera également ou sera proportionnellement diminuée pour ceux qui seraient nommés à quelque charge ou à quelque bénéfice ecclésiastique. »

(L'emendamento è appoggiato). (Gazz. P.)

BEANCHE protesta contro l'obbligo, che il progetto del preopinante vorrebbe imporre al Governo di ottenere egli stesso ai membri delle congregazioni disciolte la secolarizzazione dalla Santa Sede, volendo invece che ci pensino i gesuiti stessi cui ciò riguarda.

cornero padre, relatore riflette che l'emendamento in discussione concerne l'articolo 6 del progetto, e che non può logicamente votarsi, senza aver prima votato l'articolo 5, per cui ne chiede il rimando al vero suo luogo, cioè all'art. 6.

IL PRESIDENTE chiede se l'autore voglia acconsentirvi.

JACQUEMOUD G. risponde di rimettersi al desiderio della
Camera. (Risorg.)

IL PRESIDENTE dà la parola al deputato Figini per lo sviluppo del suo emendamento.

FIGINI. Signori. Giusta e necessaria è la legge che sanzioni la dissoluzione, che già esiste di fatto, della setta gesuitica, e ne impedisca per l'avvenire, sotto qualunque forma, il rannodamento, perchè è verità a tutti notoria e dimostrata che dai suoi conventi e collegi, come da centro di malefiche azioni e perniciose dottrine, i maggiori danni derivano allo Stato in cui stanziano, avverse mostrandosi alla vera religione ed alla sana morale del pari che ad ogni civile progresso, e fra noi massime con ogni mezzo opponendosi al trionfo della santa causa del risorgimento e dell'indipendenza d'Italia nostra, e nel voto dirò unanime dei popoli colti d'Europa la voce di Dio si manifesta che la vuole soppressa.

Ma la legge nel decretare e sanzionare questo scioglimento non deve poi considerare tutti i membri della Compagnia come perversi ed incorreggibili, nè individualmente colpirli di proscrizione. Ve ne possono essere e certamente ve ne sono dei buoni ed illusi, i quali vivendo in comune, costretti da una ferrea regola e da voti ammessi ad obbedire ciecamente per dovere di coscienza ai voleri dei loro superiori senza esame e senza riflessione, possono aver servito come passivi instrumenti alle prave mire della setta, ma senza conoscerne la malizia ed in buona fede. E questi, sciolti dai legami della compagnia, potranno divenire buoni ed utili cittadini, e secolari sacerdoti.

Per conoscere poi quali fossero i membri veramente colpevoli, bisognerebbe investigarne le intenzioni, giacchè dalla pravità delle medesime deriva la vera colpa delle commesse azioni

Lo scopo però della presente legge, senza voler penetrare nell'interno dei cuori, tendendo a sciogliere civilmente la setta gesuitica, tende pure a dichiararne civilmente disciolti i membri che la componevano, e perciò a farli rientrare nello Stato a cui appartenevano prima del loro ingresso nell'abolita corporazione e nell'esercizio dei diritti civili di cui prima godevano. Questa verità è riconosciuta nel progetto stesso della Commissione, il quale ammette i regnicoli a dimorare nei RR. Stati ed a godervi dei loro diritti, mediante l'adempimento di certe condizioni ed espellendone soltanto gli stranieri.

Queste condizioni consistono nell'obbligo di far conoscere all'autorità superiore di polizia della provincia il luogo del loro domicilio, e di aver ottenuta la loro secolarizzazione.

Quanto alla prima è giusta, come tendente a dare al governo il mezzo di esercitare sopra di essi la necessaria sorveglianza onde fra di loro non rannodino l'abolita associazione e le loro mene, il che è uno degli scopi della legge. Ma rispetto alla seconda non è ammessibile, perchè può ben essere in poter loro di chiedere la secolarizzazione, ma non già di ottenerla, e certamente non può essere stata intenzione della Commissione di sottomettere i gesuiti regnicoli all'adempimento di una condizione per essi di non possibile esecuzione.

Basterà dunque che i medesimi giustifichino, come propongo nel mio emendamento, di essersi sottoposti alla giurisdizione del vescovo diocesano, e di avere per di lui mezzo inoltrata alla S. Sede la domanda della loro secolarizzazione, per dimostrare di aver fatto quanto da essi dipendeva per disciogliersi anche religiosamente e canonicamente dalla cassata corporazione, e per potere anzi conseguire una pensione alimentaria; giacchè ognun sa, che presso i gesuiti il sottomettersi all'ordinaria giurisdizione, è un rinunziare in noto modo all'instituto ed al privilegio per essi importantissimo di non essere soggetti che al papa, e più veramente al loro generale.

Dissi che ciò basterebbe per poter conseguire la pensione alimentaria, di cui all'articolo 6 del progetto della Commissione, perchè non credo che i membri regnicoli della disciolta compagnia potrebbero essere espulsi dagli Stati, quando anche non ottenessero la secolarizzazione, e la loro coscienza ripugnasse al chiederla; perchè la loro corporazione essendo disciolta ed esclusa dallo Stato, essi pure sono dalla medesima civilmente disciolti e rimessi nel numero degli altri regnicoli, e nell'esercizio dei primitivi loro diritti; pel che nè espellere si potrebbero dallo Stato, nè di tali diritti spogliarsi senza urtare direttamente collo Statuto, qualora non si provi che abbiano commessi nuovi reati di tale espulsione e privazione meritevoli.

Invano si direbbe che come membri della nemica setta, anche i regnicoli sono sospetti o presunti nemici dello Stato, perchè ciò potrebbe tutto al più autorizzare il governo a vegliare particolarmente sulla loro condotta; ma la presunzione od il sospetto non autorizzerà giammai a porlifuori della legge fondamentale dello Stato, che garantisce a tutti la libertà ed il più importante dei diritti, quello cioè di vivere ed abitare nello Stato in cui come suddito vive ed al quale appartiene, sotto la protezione della legge comune finchè vi si uniforma e la rispetta.

Certamente sarebbe desiderabile che ottener si potesse dalla S. Sede la secolarizzazione di tutti i membri delle disciolte corporazioni, perchè ciò tranquillerebbe le loro coscienze e gli animi dei loro numerosi aderenti. Ma, io ripeto, la presente legge deve produrre l'effetto di considerare, massime i regnicoli, come civilmente secolarizzati, senza che sia lecito di entrare nell'interno delle loro coscienze o di violentarle. Giusto pertanto è il mio emendamento che rende di possibile esecuzione le imposte condizioni, e non permette che i regnicoli possano essere espulsi dallo Stato, se non sospetti.

Signori, i principii di giustizia ed il rispetto delle leggi che garantiscono i diritti imprescrittibili dell'uomo e del cittadino sono il primo bisogno dei governi costituzionali. Ogni atto, che discostandosene assume l'aspetto della proscrizione, alla fine nuoce più a chi l'impiega che a quegli contro cui è diretto. Voto contro l'art. 5 del progetto della Commissione, e persisto nel mio emendamento a questo articolo.

(L'emendamento del dep. Figini è appoggiato). (Gazz. P.) CADORNA. L'articolo della Commissione ha lo scopo di escludere dallo Stato tutti i gesuiti. Esso esclude senz'altro tutti i gesuiti stranieri, e non permette ai regnicoli di rimanere nello Stato che colla condizione che giustifichino di avere cessato di essere gesuiti. Perciò fu imposta la condizione della secolarizzazione, la quale non ottenuta, anche i regnicoli

sono assoggettati all'esclusione, cui soggiacciono i gesuiti stranieri

L'emendamento proposto dall'onorevole signor deputato Figini tende a distruggere affatto lo scopo della legge, poichè con esso non s' impone ai gesuiti regnicoli la condizione di aver ottenuta la secolarizzazione per poter continuare a dimorare nello Stato, ma solo la condizione di averla dimandata. Ora è evidente che questa condizione sarebbe affatto illusoria, poichè ne conseguirebbe che tutti i gesuiti i quali non ottenessero la secolarizzazione, purchè l'avessero dimandata, continuerebbero a rimaner nello Stato. E chi non vede ch'essi non l'otterranno mai, e che faranno tutto il possibile per non ottenerla?

Nè si dica che la concessione della secolarizzazione sia un fatto il quale non dipende dal gesuita che l'abbia domandata, e che perciò non gli si debba imputare. La società gesuitica esiste in molti paesi d'Europa; a lei sono soggetti i gesuiti regnicoli che non ottenessero la secolarizzazione: è quindi giusto e ragionevole ch'essi vadano colà ove sono tuttora tollerati. Nè veggo il perchè lo Stato, che non li fece gesuiti, e che come tali non debbe conservarli, abbia a soggiacere ai gravissimi danni che ne verrebbero dalla continuazione della loro dimora nei nostri Stati.

Noterò un'altra circostanza, ed è che il signor deputato Figini vorrebbe imporre ai gesuiti l'obbligazione di assoggettarsi all'ordinario, prima ancora di aver ottenuta la secolarizzazione; io non so se questa condizione sia accettabile da un gesuita che ami di osservare le sue regole.

In sostanza poi dico che la società di Gesù è infesta alla società civile; che le sono infesti tutti coloro che ad essa appartengono, e che siccome abbiamo dritto di escludere la compagnia, così possiamo escludere tutti quegl' individui che non abbiano cessato di appartenerle.

Per questi motivi mi oppongo all'ammessione dell'emendamento del deputato Figini.

rigini. Dal momento che il preopinante riconosce che non è in potere di un membro delle cessate corporazioni di ottenere la secolarizzazione, come mai si potrà punire per non averla ottenuta? Quando una persona fa quanto da sè dipende per eseguire una condizione che le venne imposta, deve ritenersi come se l'avesse eseguita, e non può essere punibile.

Un gesuita, sottoponendosi alla giurisdizione dell'ordinario, spiega con ciò che intende separarsi dalla disciolta congregazione, e presentando la sua domanda onde essere canonicamente disciolto dalla compagnia, farà quanto può fare per essere secolarizzato.

Per il che sarebbe ingiusto il considerarlo tuttora come addetto alla setta gesuitica, ed espellerlo come tale dallo Stato, massime che fra i gesuiti ve ne sono di buoni ed innocui, come il nostro Gioberti riconosce ed accerta, e che, sciolti dalla Compagnia, diventeranno utili allo Stato, lungi dall'essere allo Stato stesso nemici.

BIANCHI. Mi pare che il Governo dovrebbe egli stesso incaricarsi della secolarizzazione.

CORNERO padre, relatore. Io credo che il votare questo emendamento, prima d'aver deciso sull'articolo quinto, non sia che una confusione.

FARINA P. Mi pare che in questa questione si sia introdotta una confusione.

Non si tratta di dar pena a nessuno, ma di escludere una compagnia che si trova dannosa agl' interessi dello Stato; dunque o l'individuo cessa di far parte di questa compagnia effettivamente, e allora resta nello Stato; o non cessa effetti-

vamente di farne parte, e allora vada dove la compagnia è tollerata. La esclusione dallo Stato quindi non si deve considerare relativamente alle persone, e giudicarla come pena ad esse inflitta, ma relativamente alla compagnia cui appartengono; perchè se si concedesse agl' individui che ne fanno parte di rimanere fra noi, essa si nasconderebbe sotto mille forme, e seguiterebbe ad avere vita, sebbene colpita dalle leggi che hanno voluto escluderla dal nostro Stato.

Mi pare adunque che non si possa assolutamente considerare la questione sotto questo punto di vista, ma sotto quello dell'esclusione della compagnia dai nostri Stati.

NOTTA. La massima invocata dal deputato Figini è una massima applicabile sempre nei casi ordinari, giacchè niuno deve portare la pena dei fatti altrui; ma questa massima sarebbe pericolosa nel caso nostro di eccezione, in cui per necessità si deve adottare un sistema differente appunto per ottenere quanto forma lo scopo della legge. I gesuiti otterranno sempre la secolarizzazione, se, senza questa, non possono godere dei riguardi che la legge loro vuole usare; perchè, siccome costoro hanno molta influenza in ogni luogo, e massime a Roma, sarà facile così ad esso loro di ottenere questa secolarizzazione, che diverrà per loro un favore al suddetto effetto; ma se, all'opposto, basta che da loro si chiegga questa secolarizzazione, e non è necessario che si ottenga, gliela faranno bensì soltanto chiedere, ma non gliela concederanno; nè loro importerà ottenerla, giacchè così, mediante la semplice richiesta, otterranno l'utile di quanto la legge vuole accordare, senza nemmeno dismettere la loro qualità di gesuita. Quindi il Governo sopporterà, da una parte, il peso di dover sempre o soventi attribuire a loro quanto la legge vuole concedere nel solo caso che cessino di essere gesuiti, e dall'altra parte però mai si conseguirà dal Governo il desiderato fine di vedere svelta questa compagnia anche colla secolarizzazione dei di lei membri.

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Figini. (È rigettato).

Due altri sono presentati dai deputati Cavallera e Boarelli. Il primo chiede che dopo la parola secolarizzazione si tolgano le seguenti:

« E passarvi un atto di giurata asseverazione di essere appieno disciolti da ogni vincolo verso la corporazione rispettiva. »

Il secondo propone di sostituirvi:

« Passarvi una dichiarazione sul proprio onore. »

Quello del deputato Cavallera ha la priorità.

cavallera. Signori, i gesuiti si distinguono in santi ed in politici. Dai gesuiti santi voi non otterrete mai che giurino di essere appieno disciolti da ogni vincolo verso la compagnia, perchè si andrebbe contro la loro coscienza e contro il loro istituto. Dai gesuiti politici voi potete ottenerlo, ma forse con qualche restrizione mentale, se però seguitano la dottrina di alcuni loro casisti. Pei primi il giuramento è impossibile, pei secondi è inutile. Togliete dunque dalla legge quelle vane parole.

(Gazz. P.)

(L'emendamento del deputato Cavallera è appoggiato).

(Verb.)

cadorna. Il dilemma fatto dall'onorevole preopinante mi pare che zoppichi; alla prima parte in cui ha parlato dei gesuiti santi, disse ch' essi non avrebbero mai prestato il giuramento, e che perciò avrebbero sempre continuato ad appartenere alla Compagnia. Ebbene, io rispondo, sarà appunto il caso in cui non potendolo o non volendolo prestare dovranno andar via, ed è questo lo scopo a cui miriamo.

In quanto poi ai gesuiti politici, certo è che noi non ab-

biamo mezzo per ovviare ad una restrizione mentale, ma ad ogni modo, poichè stiamo per sancire una legge generale, non vedo motivo per cui si debba fare distinzione tra i gesuiti santi ed i politici, massime che questa distinzione sarebbe impossibile, perchè bisognerebbe, in tutti i casi, giudicare da persona a persona.

CAVALLERA. In questo caso, cacciate i gesuiti santi, e ritenete i gesuiti politici, se così vi piace.

CADORNA. Ebbene, vadano via almeno i santi.

BOARELLI, senza nemmanco svolgerlo dichiara di ritirare il suo emendamento. (Gazz. P.)

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento del deputato Cavallera.

(È rigettato). (Verb.)

Altro emendamento sull'art. 5 è presentato dal deputato Vesme, il quale si riferisce pure all'art. 6:

« Tutti i membri di dette corporazioni, i quali, a tenore delle leggi godono dei diritti di cittadino, riceveranno un' annua pensione di lire seicento, con che alla scadenza di ciaschedun pagamento, dichiarino per iscritto di essere appieno disciolti da ogni vincolo verso la corporazione rispettiva od altra non permessa nello Stato. »

VESME. Due qualità devono formare la base di ogni legge, l'utilità e la giustizia. Noi, rappresentanti di popolo libero, ci recheremmo a vergogna il sancire, sotto pretesto di utilità, una legge contraria a giustizia; anzi terremo sempre per nostra norma che, dove non è giustizia, non è verace utilità.

L'uno e l'altro di questi pregi ritrovo nella prima parte della legge proposta alla nostra discussione. Convengo bensì pienamente con quanto, or fa pochi giorni, diceva un onorevole deputato, che l'esclusione da noi votata sia meno conforme ai principii di verace libertà, e possa anche apparire indecorosa al paese, che si crede in pericolo per l'esistenza di pochi frati, e peggio di poche monache; e saranno forse oggetto di maraviglia ai nostri posteri i nostri timori, e quell' impeto e quel consenso posto in combattere ed annichilare un nemico caduto, ed oramai incapace di nuocere. Ciò non pertanto è indubitato esservi non solo utilità, ma urgente necessità di escludere dallo Stato i gesuiti, e quelle altre società che l'odio comune mette con essi in un fascio. Il volere più oltre conservare corporazioni odiate dal pubblico, e dirò anche (quantunque quasi me ne vergogni) temute, è volere cosa dannosa, anzi impossibile.

Già più volte si sorpresero e maltrattarono persone private solo perchè sospette di essere gesuiti travestiti; a quelli che realmente furono gesuiti, sembra da molti volersi interdire come dall'acqua e dal fuoco, e, non lasciando loro sicuro ricovero, neppure in seno ai loro congiunti e sotto il tetto paterno, metterli quasi al bando dell'umana società. Oramai non v'ha trama nascosa, non pubblica sciagura, della quale taluni, con pravo intendimento, ma molti anche per intima convinzione, non credano cagione alcuna corporazione religiosa.

Ma se è utile un tale provvedimento, è pur anche conforme a giustizia; poichè alcuna corporazione non può sussistere in una società civile, se non in quanto dalle sue leggi vi è tollerata o permessa. Nessuna società avente proprii capi e proprii statuti, ha diritto all'esistenza, quasi nuovo Stato nello Stato, e contro le leggi del medesimo.

Quanto dissi dei primi articoli della legge, vorrei poter dire parimente degli art. 4, 5 e 6; ma questi, pur troppo, a me paiono contrari ad ambedue gli allegati principii di utilità e giustizia; e credo di farmi interprete dei sentimenti della grande maggioranza della Camera col proporne l'emendamento.

Non parlo dell'utilità: non dirò come pochi individui i quali se continueranno in società in contravvenzione della legge, ad ogni tratto verranno scoperti e potranno venire sottoposti al rigore della giustizia, non sono gran fatto a temere; che se quando erano potenti di ricchezze e di vere e di simulate clientele, ad altro non valsero che a preparare la loro rovina, ora, lungi dal poter nuocere, terranno a somma grazia il poter vivere e lasciar vivere. Neppure dirò che il ridurli a stato di perseguitati aumenterà i loro devoti, e forse accrescerà la loro forza.

Accennerò soltanto che il sottoporre persone non provate individualmente ree di alcun delitto, a misure eccezionali, illegali, quali in alcun libero paese non sono permesse neppure contro quelli che scontarono la pena dovuta pei più gravi misfatti; il far questo a nome di un delitto politico, ovvero perchè tali persone si presumono o sono contrarie al presente ordine di cose, è esempio pericoloso, che in caso di una reazione (e qual paese può essere sicuro da una reazione?) farà che simili arbitrarie vendette si prendano contro quelli che avranno la sventura di essere i più deboli.

Ai principii di pretesa utilità, al timore di pericoli, cedano pur una volta i sacri principii della libertà e dell'eguaglianza civile: e più non vi sarà argine alla rinnovazione di simili abusi, mai non mancheranno pretesti a nuove eccezioni, e si cesserà prima l'applicazione e poscia perirà fin la memoria del più sacro fra i diritti dell'uomo.

Ma non voglio più oltre addurvi ragioni di utilità, chè allo animo vostro come al mio, troppo più potenti sono le ragioni inconcusse di onestà e di giustizia.

Lo Statuto dichiarava quella massima, la violazione della quale già doveva considerarsi come uno stato di continua oppressione verso chi n'era fatto segno; dichiarava, dico, che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, e che la libertà individuale è guarentita. Possono e devono necessariamente esistere disuguaglianze di fatto fra gli uomini, come disuguali sono essi per senno, per forza, per passioni; ma i diritti umani non possono venir tolti o perduti. Il loro uso può bensì essere moderato o ristretto, poichè senza questo non può sussistere la società, ma non può esserlo che per mezzo di leggi generali e preventive; ogni legge o posteriore al fatto o che colpisca soltanto alcune persone, è per ciò stesso ingiusta e tirannica, nè a chi ne è vittima impone altra obbligazione che quella che nasce dalla prepotente necessità e dalla forza.

Nè questa verità è sì oscura che il suo sviluppo si debba, come quello di altre assai, al solo liberalismo dei nostri giorni; già fin nelle dodici tavole, i romani prescrivevano privilegia ne irroganto; come parimente è regola di ogni paese, di ogni legislazione, che le leggi, sopratutto penali, non possono avere forza retroattiva.

Per qual titolo adunque, e con qual ragione, toglieremo ad alcuni cittadini, senza provato delitto (parlo degl'individui), senza processo, senza sentenza, la facoltà di abitare dove loro aggradi, che pur forma tanta parte e sì essenziale della civile libertà? O con qual dritto priveremo noi chi vestì tale o tal'altro abito dei diritti che competono anche a quelle parti della popolazione, le quali per diciotto secoli la superstizione pose al bando della società, ed alle quali pur ora donammo la pienezza dei diritti civili, appunto perchè riputavamo misfatto la disuguaglianza legale fra uomo e uomo, ed il lasciare alcuno privo di quelli che non ha gran tempo qui meritamente proclamavamo sacri ed imprescrittibili diritti dell'uomo? Esistesse pure, che io nè voi lo crediamo, grave pericolo in lasciare che gli ex-gesuiti godano di quella libertà ch' è diritto comune dei cittadini, non per ciò in faccia al pe-

ricolo vorrà alcuno di noi rinunciare ai suoi doveri, ai suoi principii.

Non diamo noi soli all'Europa un esempio che ci farebbe parere troppo minori delle bellissime sorti di libertà e di grandezza alle quali siamo chiamati, e per le quali tutta Europa da più mesi ci guarda con occhio d'invidia e di maraviglia.

Toccherò alcune parole anche delle altre prescrizioni degli articoli in questione: sebbene poco rimanga a dire, posto in massima il principio dover essere prima base di questa come di ogni altra nostra legge, la giustizia naturale e gl'inviolabili diritti dell'uomo.

Oltre la parte dell'art. 6 che si riferisce all'art. 5, e che rigettando questo non potrebbe più aver luogo, anche nel resto quell'articolo pecca di soverchia grettezza, anzi di bassezza e quasi d'ingiustizia. Inopportuno mi pare quel rimandare ad un'altra legge la determinazione della pensione da concedersi ai membri delle corporazioni disfatte. Alcuni fra questi certamente non mancano di mezzi di sussistenza, ma non così sarà per molti altri, anzi altrimente non potrà essere dopo che avrete sciolti i vincoli che legano tuttora fra loro i membri della società. D'altronde contemporaneo deve essere il togliere a queste corporazioni i beni loro appartenenti, ed il supplire in modo conveniente al bisogno degl' individui. Così parimente non vorrei che il benefizio venisse ristretto a quelli fra i regnicoli, che al momento della dispersione realmente abitavano nello Stato; poichè se, come vuol ragione, non viene accordata pensione ai gesuiti esteri che allora si trovavano nello Stato, giustizia vuole che all'incontro tale soccorso venga dato a quei gesuiti nazionali che ritornino alle loro case, purchè cessino di far parte della proscritta corporazione anche in terra straniera.

Vorrei finalmente che si togliessero quelle parole: purchè provino trovarsi in istato di bisogno, sia perchè mi pare ingiusto e turpe il costringere alcuno a svelare e comprovare con documenti la propria indigenza, sia perchè il somministrare un'equa pensione ai membri delle corporazioni delle quali si occupano i beni, è dovere non di sola equità, ma di assoluta giustizia.

Gl'individui componenti le corporazioni religiose non hanno sui beni spettanti alle medesime, altro diritto fuorche quello di trarne un modesto sostentamento; ma questo diritto ad essi assolutamente compete.

Si disponga comunque della parte, certamente non piccola, che rimarrà, ma non paia che lo scopo della espulsione sia stato il basso desiderio d'impossessarsi dei loro beni; non si privino del diritto ad una pensione molte persone che spesso con lasciti e doni contribuirono esse medesime ad impinguare quelle sostanze che ora passano a disposizione del fisco; e non si faccia che per lunghi e lunghi anni di vita molti abbiano a maledire nel loro cuore e ad accusare di rapina e di spogliazione quei tempi che noi salutiamo come principio della nostra libertà.

Si aggiunga che, trattandosi di pensioni vitalizie, non saranno esse a lungo di grave peso, quand'anche, il che dai calcoli finora fatti non par probabile, i beni che si occupano non bastassero da principio.

Saremo noi da meno di quelli che, or 'fa presso a cinquant' anni, distruggevano bensì tutti i numerosi ordini religiosi, ma che in compenso dei violati diritti tanto al povero cappuccino come al ricco cisterciense, assicuravano una pensione che fosse loro di compenso, tolti dalle loro dimore e divelti dalle antiche abitudini della vita?

Ma nel pronunziare queste parole, a me dettate da un verace

senso di libertà e di giustizia, mi sia permessa una parola di lode e di ammirazione a quel grande, che si imperterrito e con tanta gagliardia combatteva quella società allora potente e l'abbatteva colla forza della sua parola, quando poi la vide caduta, avvilita, dispersa, primo osò alzare la potente voce in loro favore ed invocare per essi la tutela delle leggi civili e dei diritti dell'uomo, anzi quella maggiore generosità che si deve ai vinti ed ai caduti. Chi fra noi dubiterà di seguire l'esempio del primo lume di questo consesso e della patria nostra? A chi basterà il cuore di farsi strumento di leggi di proscrizione, di leggi quali non abbiamo veduto nei più infelici tempi dell'oppressione? Nessuno, per certo; e non dubito che la mia proposizione verrà sancita dalla vostra approvazione, e coll'equità e la moderazione stessa della vostra sentenza ne proverete la necessità e la giustizia. (Gazz. P.)

(L'emendamento del deputato Vesme è appoggiato).

IL PRESIDENTE lo mette ai voti subito dopo.

(È rigettato).

Mette quindi ai voti l'art. 5 del progetto.

(È adottato).

Si viene all'art. 6, sul quale vi ha l'emendamento del deputato Jacquemoud riferito innanzi, che rilegge e pone ai voti.

(È rigettato).

FIGUNI ne presenta un altro così concepito:

« Mediante l'adempimento di quanto è prescritto nell'articolo precedente, ai membri regnicoli delle stesse corporazioni i quali giustificheranno che facevano parte delle case esistenti nello Stato all'epoca del loro chiudimento, verrà stabilita con altra legge, ed anche in caso di riconosciuto bisogno, per decreti reali, e provvisoriamente, una pensione alimentaria sull'asse attivo delle loro rispettive corporazioni. »

(Non è appoggiato).

THE PRESENDENTE mette ai voti lo stesso art. 6 del progetto.

(È adottato).

Dà quindi la parola al deputato Genina per sviluppare la seguente aggiunta stata da lui presentata prima della votazione dell'art. 6:

« Intanto, fino all'accertamento dell'asse attivo netto, quest' individui godranno una pensione alimentaria provvisoria di 300 fr. annui. »

GENINA. La Commissione ha creduto che, dappoichè il Governo prendeva i beni di queste corporazioni, si dovesse dare una pensione a quegl'individui che riunissero queste tre qualità, che cioè fossero regnicoli, che fossero secolarizzati e che fossero bisognosi; ma la Commissione ha creduto che dovesse questa pensione darsi, e cominciare quando avrà avuto luogo la liquidazione dell'asse attivo netto.

Tra l'epoca della nostra legge e quella della liquidazione dell'asse attivo netto, io credo che vi possa esistere un grande intervallo, dopochè sarà completa questa liquidazione, e non credo che sarà tanto facile; intanto questi individui non potrebbero avere quel mezzo di sussistenza il quale è già riconosciuto come giusto dalla stessa Commissione. Quindi io proporrei quest'aggiunta per compiere questa lacuna, e credo che la medesima sia appoggiata ai principii di giustizia, ed inoltre anche ai principii politici. Mi sembra appoggiata ai principii di giustizia, perchè la Commissione riconobbe che, siccome il Governo prendeva i beni di queste corporazioni, giustizia voleva che si desse anche qualche sovvenzione ai membri uscenti dalle medesime.

Ora il Governo non tiene solamente i beni quando l'asse attivo netto sia liquidato, ma lo tiene anche presentemente, subito dopo la legge; vi è dunque lo stesso pregio di giu-

stizia; di più, la Commissione ha creduto che la condizione dei bisognosi in quest' individui, desse ai medesimi un diritto speciale ad una sovvenzione, in quanto che la Commissione ha veduto che quest' individui avevano un mezzo di sussistenza finchè sussisteva la propria corporazione. Il potere legislativo sopprime queste corporazioni, dunque è giusto che il potere legislativo provveda ai bisogni urgenti di quest' individui.

Ora io dico: questi bisogni non nasceranno solo quando sarà liquidato l'asse attivo netto, ma esisteranno anche nel frattempo. Dunque, giustizia esige che anche in questo frattempo debbano essi avere una sovvenzione; aggiungerò ancora (non so in quanto alle altre corporazioni) che mi venne riferito come le dame del Sacro Cuore-non erano ammesse nella corporazione, salvo esse sborsassero una somma di 8 o 10,000 fr., ed anche di più; la qual somma doveva servire alla corporazione pel loro sostentamento, e che cedevasi poi alla corporazione stessa.

Ora il decreto di soppressione delle dame del Sacro Cuore rinvia quest' individui nel seno delle loro famiglie, ma li rinvia senza restituire loro il capitale che diedero onde ottenere il loro sostentamento; li rinvia senza dare loro verun compenso che tenga luogo dei frutti del capitale che hanno depositato. Dunque a me sembra che, siccome il Governo ritiene i fondi stessi ch'essi diedero alle corporazioni onde acquistarsi l'alimentazione, la giustizia esiga anche che si dia una pensione provvisoria ai membri disciolti di queste corporazioni; a questo principio di giustizia io ne aggiungerò soltanto due di diritto politico. Noi abbiamo veduto che la Camera si occupa di tutti quelli i quali, essendo realmente bisognosi, devono avere qualche mezzo lecito di sussistenza onde non si appiglino a mezzi illeciti; ora, se la Camera, sopprimendo queste corporazioni, gittando quest' individui nella miseria, non vorrà, in qualche modo lecito, somministrare loro i mezzi di sussistenza, ne avverrà che questi dovranno provvedersi con mezzi illeciti; non sarebbe dunque consentaneo alla politica privarli di una pensione provvisoria alimentare.

Infine egli è certo che, soppresse queste corporazioni, deve essere il nostro voto comune che questi individui ottengano la liberazione dai loro voti, cioè la loro secolarizzazione, che rientrino nelle loro famiglie come se non ne fossero mai usciti, che divengano buoni cittadini e quindi affezionati al nuovo ordine di cose.

Ora, se noi sopprimiamo bensì le corporazioni, ma non diamo a quest' individui verun mezzo di sussistenza, come quest' individui potranno domandare quella secolarizzazione che li gitta assolutamente nella miseria? Come potranno essere affezionati a quell'ordine di cose, il quale, mentre gode i beni dell'ordine, non pensa ai bisogni dei medesimi?

Conchiudo che sembra, dietro i principii di giustizia ed anche di economia politica, che non debba negarsi questa pensione provvisoria alimentare ai membri di quelle corporazioni disciolte, purchè si adattino essi alle tre condizioni della Commissione, cioè che sieno regnicoli, sieno secolarizzati e sieno bisognosi.

(Gazz. P.)

(L'aggiunta del deputato Genina è appoggiata).

FERRARIS. Nel modo con cui è concepita quest'aggiunta cioè quando si conceda ai membri delle corporazioni soppresse il diritto di avere una pensione definitivamente così qualificata, parrebbero trovarsi gravemente pregiudicate quelle ragioni che hanno indotto già la Camera a votare l'art. 6. Sebbene non sia ancor seguito l'accertamento dell'asse attivo, ne potrà venire per prima conseguenza che nel ritardo inevitabile di

tale accertamento, sarebbe fin d'ora conceduto ai membri delle corporazioni soppresse un diritto che forse la legge potrà loro concedere quando sia definitivamente accertato. Lo spirito dell'art. 6, nella parte già votata, egli è questo, che allora soltanto possa la legge accordare una pensione alimentaria, quando, secondo la circostanza ed il risultato dell'accertamento medesimo, l'asse di ciascheduna corporazione religiosa appaia sufficiente a farvi fronte. Quando la Camera non avesse ancora votato questo principio, ne potrebbe forse venire ancora in dubbio se lo Stato, sopprimendo queste corporazioni religiose, avesse voluto tuttavia assumere definitivamente, ed in modo assoluto, sopra di sè il peso di passare una pensione alimentaria; ma lo spirito dell'articolo votato è, lo ripeto, che non si possa stabilire questa pensione alimentaria se non se secondo la circostanza, e seguito l'accertamento dell'asse attivo netto.

Ora l'aggiunta che sta in discussione verrebbe ad accordare fin d'ora un diritto ad una pensione, verrebbe per conseguenza stabilita nei gesuiti ed in tutti coloro che appartengono alle corporazioni soppresse, la ragione di avere sopra l'asse che verrà liquidato, una quota qualunque che loro venga attribuita a titolo di pensione. Per certo la Camera potrà adottare qualche temperamento d'equità a favore di coloro i quali si trovassero in istato di bisogno, ma questo temperamento di equità non deve andare sino al punto di alterare l'articolo della legge già votato antecedentemente, di alterare il diritto dello Stato, ch'è di non potere, di non dover essere obbligato a concedere una pensione alimentaria, salvo che l'asse attivo netto sia sufficiente a sopportarla.

NOTTA. In appoggio a quanto disse il preopinante, osserverò che se per principio di umanità e di giustizia si dee somministrare a questi membri che si trovano veramente nel bisogno, quanto è loro necessario per l'onesto loro sostentamento, è ancora cosa prudente che non si determini fin d'ora la somma che vuolsi a loro a tal uopo concedere anche per un altro motivo. Si dice comunemente che, prima di allontanarsi dai nostri paesi, sonosi fatti dai gesuiti molti finti debiti, e costituite a cautela di questi varie ipoteche sui beni dai loro collegi posseduti; sarà perciò interesse dei secolarizzati il lasciare che si depuri questo attivo, perchè non altrimenti possono avere una pensione, salvo che vi rimanga qualche attivo; se, all'opposto, già a loro oggidi si stabilisce una certa e conveniente pensione, non ostante che non si depuri tale attivo, non ostante che vi sia sempre un passivo reale o supposto che assorbisca l'attivo, non vi sarà mezzo di poter vedere colla stessa facilità il vero, reale netto di queste sostanze; bisogna che vi sia il loro interesse, che questo concorra a fare ciò scorgere; se il loro interesse concorre, vi sarà, non ne dubitate, un attivo sufficiente per queste pensioni, ed allora se le abbiano pure; gioverà quindi il ritardare queste pensioni a norma del progetto della Commissione per lo scoprimento del vero, reale attivo, seppure vi è, delle sostanze di questo consorzio.

WESME. Faccio osservare che l'art. 6 era stato votato bensì ma sotto riserva dell'aggiunta del deputato Genina, che era stata proposta prima della votazione dell'articolo, in modo che la votazione dell'articolo fatta sotto quella riserva, non può pregiudicare all'aggiunta, e la questione rimane perciò intatta nel merito.

CORNERO padre, relatore a nome della Commissione, per conciliare le varie opinioni e soddisfare all'equità, presenta l'aggiunta così modificata:

« Intanto il Governo del re polrà dare sussidi a coloro che

si trovassero nella preaccennata condizione, purchè non eccedano la somma di 300 fr. annui. »

GENINA. Io non mi opporrei a questa variante della parola potrà come si vuol mettere, solo osservo che discende da principii di giustizia e da principii politici, che quest' individui debbano avere un mezzo di sussistenza; io quindi credo che non è il caso di dire potrà, ma è il caso di dire dovrà; farò poi una semplice osservazione a quanto venne opposto alla mia aggiunta: si disse che l'art. 6 pregiudica la questione: io non lo credo; l'art. 6 (almeno a mio avviso) può avere due interpretazioni: in primo luogo, può intendersi che abbia stabilito in principio che non debba darsi veruna sovvenzione se non quando vi sia, dalla liquidazione dell'asse attivo netto, qualche residuo, ovvero può anche avere questa altra interpretazione, che lasciando cioè fermo il principio, si voglia solamente riferire alla liquidazione dell'asse attivo netto, per stabilire la quantità di ciò che si vorrebbe dare; dunque, potendo aver questa interpretazione, non si può dire che l'articolo abbia già stabilito che non debba darsi alcuna sovvenzione, salvo rimangano fondi dalla liquidazione, ma rimane intatto il principio; e se d'altronde i principii di giustizia e politica richieggono che questa sovvenzione sia accordata, io non veggo come si debba poi escluderla; noterò poi ancora, che il far dipendere questa sovvenzione dai fondi residui delle rispettive corporazioni, ciò potrebbe aver luogo qualora la nostra legge fosse una legge di lucro o d'interesse di commercio; ma io credo che questa nostra legge sia una legge eminentemente politica, e quindi il potere legislativo deve subirne tutte le conseguenze dietro i principii di giustizia; siccome adunque i principii di giustizia stabiliscono che intanto quest' individui debbono avere una sussistenza, a me sembra che, senza attendere veruna liquidazione, possa già fin d'ora decretarsi quando siano secolarizzati, quando siano bisognosi, si debba dare loro un qualche modo di sussistenza.

BUNICO. Io non approvo nè l'una nè l'altra delle proposte due aggiunte, poichè ritengasi dalla Camera che la compagnia di Gesù non è mai stata, e non ha, come ordine mendicante, mai potuto essere proprietaria de' beni ch' essa ha posseduto, e dei quali ha ella soltanto avuto l'amministrazione e la goldita; che si è il Governo che solo ne ha sempre avuta la proprietà; ciò posto, io dico che se prima che si accerti l'attivo netto di questi beni noi cominciamo ad assegnare ai membri già componenti quella compagnia, una pensione qualunque, ci poniamo nel pericolo di attribuire loro una pensione la quale sia anche oltre l'attivo netto di quei beni; e così, corriamo pericolo di dare un'annua pensione a coloro che hanno male amministrato ed intieramente sprecate e consunte le altrui sostanze. Epperciò, anzichè contabilizzarli, concederemo ad essi invece, per la cattiva loro amministrazione, una pensione ricompensativa; ciò che ripugna a tutti i principii di giustizia; dunque io mi oppongo a che nè l'una nè l'altra delle addotte aggiunte possa trovar posto nella legge.

(Gazz. P.)

IL PRESIDENTE mette ai voti l'aggiunta del deputato Genina come fu modificata dalla Commissione.

(La Camera adotta). (Verb.)

Legge quindi l'art. 7 che presenta alla discussione separatamente nei due periodi che lo compongono, ed annunzia che al primo di essi il deputato Despine propone un emendamento così concepito:

« Non potrà, in avvenire, venire ammessa nello Stato alcuna corporazione religiosa, sotto qualsivoglia titolo o denominazione, salvo che per legge. « Non potrà aprirsi casa o collegio e simili, per parte di qualsivoglia corporazione religiosa autorizzata, salvo che per decreto reale.

DESPINE. L'amendement que je propose n'a nullement pour but de modifier l'économie de la loi, mais seulement d'en rendre l'application plus précise et plus facile.

En effet, Messieurs, la Chambre, en énonçant dans le premier article de la loi toutes les corporations existantes qui doivent être exclues, a, par là même, décidé que les autres qui se trouvent déjà légalement établies seraient conservées. Néanmoins, comme il pourrait s'élever quelque inquiétude à ce sujet tant chez les pères de famille que dans les corporations enseignantes, je propose de le préciser par l'addition du mot all'avvenire. J'ai proposé, en outre, une disposition différente pour l'introduction d'une corporation et pour la création d'une école. Je conçois très-bien qu'une loi votée par les trois pouvoirs soit nécessaire pour l'introduction de la corporation; mais une fois que cette introduction a été autorisée il n'en est plus de même. Pour l'apprécier, il suffit de voir ce qui se passe en Savoie, où, dans ce moment, trois corporations se partagent l'enseignement primaire des garcons: les Frères de la Doctrine Chrétienne, les Frères de la Sainte Famille et les Frères de la Croix.

Quatre corporations se partagent aussi l'enseignement des filles : les Sœurs de Saint-Joseph, les Sœurs de la Visitation, les Sœurs Grises ou de Saint-Vincent-de-Paul et les Filles de la Croix.

Ces différentes corporations ont ensemble près de 100 établissements, 500 maîtres ou maîtresses, 17 à 18000 élèves.

Or, la plus part de ces établissements sont formés ou avec les revenus communaux, ou par des souscriptions particulières, ou par quelques personnes généreuses qui ont voulu assurer ce bienfait à leur commune, à leur village.

Ceux qui sont disposés à former de semblables établissements n'ont aujourd'hui qu'à s'adresser à la maison principale de la corporation, à lui demander un ou deux maîtres ou maîtresses, et l'institution se trouve établie immédiatement.

Si l'on veut, au contraire, les obliger à attendre la réunion des Chambres et à remplir toutes les formalités qu'exige la présentation d'une loi, on éloignera certainement beaucoup de personnes ou de communes d'entreprendre cette œuvre; il m'a donc paru qu'on préviendrait cet inconvénient, tout en laissant à l'autorité la surveillance qu'elle a droit d'exercer, en subordonnant l'érection de ces instituts, généralement très-restreints, à l'obligation non pas d'une loi, mais bien seulement d'une ordonnance royale. Par ce moyen, celui ou ceux qui voudront fonder de semblables établissements auront seulement à recourir au Ministère de l'instruction publique, et celui-ci soumettra au roi l'adoption ou le rejet de la demande, en y apposant les conditions qu'il jugera nécessaires.

C'est par ce motif que j'ai rédigé l'amendement que je prie la Chambre d'accueillir, dans l'intérêt que nous voulons tous obtenir, celui de la diffusion d'une bonne et solide instruction.

(L'emendamento del deputato Despine è appoggiato).

IL PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È rigettato).

Mette ai voti il primo periodo dell'art. 7.

(È approvato).

Apre la discussione sul secondo periodo.

ALCUNI MEMBRI DELLA COMMISSIONE propongono la seguente variazione alle ultime parole del periodo : salvo che, ecc.

« Salvo che ottengano speciale autorizzazione dal Governo per ciascheduna instituzione, legato o donazione. »

GUGLIANETTI. Propongo che s'abbiano a sopprimere le ultime parole di questo alinea, il quale suonerebbe così:

« Le corporazioni religiose, secolari o regolari, non potranno ricevere per testamento o per donazione. »

La ragione della mia proposta è semplicissima. La capacità di ricevere per testamento o per donazione non può nè deve dipendere dall'arbitrio del Governo, altrimenti cadremmo nel vecchio abuso dei regii biglietti, coi quali si toglieva ad uno ciò che si dava ad altri. La capacità od incapacità vogliono essere definite in modo assoluto. Non deve una corporazione, di qualunque sorta essa sia, godere di diritti che fossero negati ad un'altra; la legge dev'essere uguale per tutti. Rilasciando l'arbitrio al Governo, voi aprite la via alle brighe, agl' intrighi, agli altri mezzi tenebrosi cui appunto volete osteggiare colla legge in discussione. Chieggo pertanto che si cancelli quell'ultima frase che fa dipendere la capacità di ricevere per testamento o per donazione nelle corporazioni religiose dalla sola volontà del Governo.

(L'emendamento del deputato Guglianetti è appoggiato).

missione sia stata unicamente che, qualunque istituzione o legato, non possa avere effetto se non viene approvato dal Governo; ma i termini con cui trovasi concepito l'alinea dell'art. 7, lascierebbero dubitare che non abbiano capacità le corporazioni religiose di ricevere per testamento o per donazione, salvo che vengano autorizzate dal Governo; io propongo quindi, per rimuovere un tale dubbio, di sostituirvi l'alinea seguente:

« Le donazioni, le instituzioni di erede ed i legati che si faranno alle corporazioni religiose secolari e regolari non potranno avere effetto, salvo che sieno approvate dal Governo. »

Molte voci: La chiusura! la chiusura!

CAVALLERA. Mi pare che la questione sia grave, e perciò prego la Camera di pensarci meglio e di non discuterla così per semplice emendamento, perchè si tratta di privare tutti gli ordini religiosi del diritto che hanno avuto finora di acquistare e per donazione e per testamento.

ARNULFO. Io non mi oppongo a che si tratti fin d'ora la questione su questa controversia, la quale è pure importante, del renderli incapaci assolutamente, oppure renderli capaci, ma sotto certe condizioni.

La cosa ha una certa gravità che merita almeno che si senta l'oratore che ne parla.

della Commissione, parmi dover dare qualche schiarimento che gioverà alla posizione della questione. Fu comune opinione dei membri della Commissione che, alle corporazioni religiese secolari e regolari, non si debba negare la capacità di ricevere per testamento e per donazione, ma fu altresì opinione comune che non possano ricevere un legato od accettare una donazione, salvo ottenendone l'autorizzazione dal Governo.

Volle sostanzialmente la Commissione adottare, pei lasciti o per le donazioni che si faranno alle corporazioni religiose, la legge francese concernente i legati o donazioni fatte agli ospizi ed altri pubblici stabilimenti.

Ora, vi si propone che si tolgano dall'art. 7 della legge che discutiamo, le parole: salvo che vengano autorizzati dal Governo; togliendosi le medesime, rimane evidentemente stabilito che le corporazioni religiose sono incapaci assolutamente di ricevere per testamento e per donazione.

La questione adunque debb'essere posta in questi termini:

le corporazioni religiose devono o non essere capaci di ricevere legati o donazioni?

Se la Camera giudica realmente che si debbano dichiarare le corporazioni religiose incapaci di ricevere per testamento o per donazione, contro l'opinione della Commissione, approvi l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Guglianetti, togliendo dall'art. 7 le riferite espressioni.

Se poi concorre nell'opinione della Commissione e crede che non debbano dichiararsi incapaci, non può a meno di rigettare l'emendamento e passare a discutere se, alla capacità di ricevere, si debba apporre la condizione dell'autorizzazione del Governo.

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento del deputato Guglianetti.

(La Camera lo rigetta).

MONTEZEMOLO propone altra variazione, cioè di sostituire alle ultime parole dell'articolo, le seguenti : salvo che vengano autorizzate per legge.

IL PRESIDENTE però accorda la priorità all'emendamento del deputato Benso, e domanda se sia appoggiato.

(È appoggiato).

PESCATORE. Lo spirito dell'emendamento consiste in ciò, che riconosce in massima la capacità delle corporazioni religiose secolari o regolari di ricevere per testamento; e infatti, quando una corporazione è già ammessa nello Stato per legge dal Parlamento, già si è riconosciuto che questa corporazione corrisponde ai fini sociali, ch' è utile. Se una società, se una corporazione è utile, necessariamente, secondo i principii di ragione, dee pur riconoscersi capace di ricevere per donazione o per testamento, perchè se deve sussistere deve pur acquistare i mezzi di sussistenza. Siccome però le instituzioni o le donazioni fatte a favore di queste corporazioni si ritengono, quasi per prevenzione legale, siccome sospette di captazione, così le moderne legislazioni posero per principio che nei singoli casi si dovesse, con apposita ricerca, purgare, per così dire, il sospetto, epperciò non altrimenti potesse l'instituzione o la donazione avere effetto, salvo mediante apposita autorizzazione. Or dunque, domandiamo noi, la ricerca delle circostanze speciali di fatto per cui si elimini e si raffermi il sospetto, compete forse al potere legislativo ovvero all'esecutivo? Evidentemente il potere esecutivo è il solo atto, il solo competente a investigare nei casi particolari le circostanze del fatto ed a provvedere conforme al risultamento. (Gazz. P.)

GALVAGNO. Tutte le circostanze di fatto che possono concorrere per autorizzazione o non autorizzazione, sono precisamente nel dominio del potere esecutivo. A lui spetta di farne ricerca, e non spetta al potere legislativo, e così non può spettare al Parlamento. D'altronde, siccome la proposta che ci viene fatta dalla Commissione, ed ora, in altri termini, dal deputato Benso, comprende tutti i legati di qualunque entità essi sieno, vorremo noi occuparci di fare una legge ogni qual volta vi sarà un dono o legato fatto a qualche corporazione religiosa, anche di semplici messe, per esempio, a cui non vedo eccezione veruna? Dunque credo che veramente attenendoci alle disposizioni abbracciate oramai da tutte le legislazioni moderne, cioè di lasciare questo in facoltà del potere esecutivo, il freno sia più che sufficiente perchè queste corporazioni non eccedano nella facoltà di ricevere per testamento o nella facoltà di possedere.

D'altronde, sarebbe estraneo veramente al Parlamento di occuparsi d'interessi privati, quali sono quelli che riflettono la tale o tale altra compagnia religiosa, relativamente a tale o tale altro testamento, a tale o tale altro atto di donazione.

Quindi io credo che sarebbe un prescindere assolutamente da tutti i principii legislativi, il dire che debba essere occupazione del Parlamento il darsi pensiero di questi legati.

CADORNA. Ammesso questo sistema, i corpi morali essendo per loro stessi capaci di acquistare, è evidente che il Governo non potrà mai rifiutare l'adesione ad un legato se non per motivo di captazione o vizio simile, e che così la facoltà di acquistare sarà, nei corpi morali, illimitata.

CORNERO padre, relatore. A questo si aggiunge un altro inconveniente.

Nell'intervallo che passa tra una sessione e l'altra (intervallo talvolta di otto ai nove mesi), riguardo a questi lasciti, che cosa si dovrà determinare?

CADÓRNA. Io non posso ammettere il principio proposto dall'onorevole preopinante, cioè che, dal momento che il Governo autorizzi l'esistenza legale nello Stato di una corporazione religiosa, per ciò solo si debba ad essa concedere la capacità di ricevere per testamento o per donazione. Può la legge ammettere l'esistenza di queste corporazioni con tutte quelle condizioni che le paiono appartenere, tra cui è utilissima quella che non sieno capaci di acquistare per testamento o per donazione, salvo nei casi riconosciuti dalla legge.

Questa utilità la veggo in ciò che non si tratta soltanto di esaminare se in ciaschedun caso la donazione od il legato siansi fatti per captazione o possa apporsi alla donazione od al legato qualche vizio di forma, ma trattasi anche di moderare il diritto di acquistare, sicchè nessuna corporazione possa mai, per legato o per donazione, possedere più di quanto sia conveniente ed utile allo Stato che possegga.

Trattasi di impedire gl' inconvenienti che già si manifestarono per lo passato a questo riguardo. Ma se si consacra anticipatamente la capacità di coteste corporazioni, è manifesto che le largizioni che venissero lor fatte per atti fra i vivi o d'ultima volontà, non potrebbero impedirsi che per un vizio accidentale dell'atto, qual sarebbe la captazione. Or dunque, importa assai che la legge stessa intervenga in ogni caso per creare la capacità del corpo morale, sicchè non possa la corporazione acquistare nè per legato nè per donazione, salvo che il legislatore stesso abbia verificato se l'utile generale dello Stato lo permette.

MOLTI DEPUTATI domandano la chiusura.

II. PRESIDENTE la pronunzia e sta per mettere ai voti l'emendamento del dep. Benso.

MONTEZEMOLO fa istanze perchè sia data la priorità al suo, osservando ch'esso verrebbe affatto escluso dall'adozione di quello del deputato Benso.

IL PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del deputato Montezemolo.

(È rigettato).

Pone ai voti l'emendamento del deputato Benso.

(È adottato).

La Camera passa quindi allo scrutinio secreto sul complesso della legge.

Eccone il risultato:

Leva quindi la seduta alle 5 1/4.				(Gazz. P.)	
(La Camera adotta).					
Voti contrari				24	
Voti favorevoli				109	
Maggioranza		•	67		
Votanti .			133		

Ordine del giorno del 22 all' 1 pom.:

- 1.º Discussione generale sulle leggi di finanza;
- 2.º Discussione sopra la seconda e terza proposta del deputato Bixio;
- 3.º Sviluppo delle proposte dei deputati Siotto-Pintor, Serra, Brunier ed altri.